



COMUNE DI NOVALEDO
PROVINCIA DI TRENTO
IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI LEVICO TERME
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - P.C.C.A. - LEGGE 26.10.1995 N. 447, DEL COMUNE DI NOVALEDO - ADOZIONE DEFINITIVA.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venticinque** del mese di **luglio (25-07-2024)** alle ore **20.30** nella Sala Consiglio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

MARGON DIEGO	P
CESTELE BARBARA	P
GIONGO MORENO	P
PACCHER EMANUELE	P
TRIA MARIA TERESA	P
CIPRIANI MONICA	P
CORN LUIGI	P
CORRADI THOMAS	A
DE NARDI LARA	P
GABBAN SAMANTHA	A
MILANI MARCO	P
PALLAORO LAURA	P
RAPISARDA SALVO	P

(P)resenti 11 (A)ssenti 2

PARERI

(art. 81 DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.)

acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Responsabile di Servizio geom. Luca Osti in data 04-07-2024

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, dott.ssa Silvana Iuni.

Constatato legale il numero degli intervenuti viene dichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica – P.C.C.A.
– Legge 26.10.1995 n. 447, del Comune di Novaledo – Adozione definitiva.**

PREMESSA.

Con deliberazione consiliare n. 28 di data 29 dicembre 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha adottato in prima istanza, il Nuovo Piano Comunale di Classificazione acustica, redatto dall'ing. Michele Morandini.

Con nota prot. n. 41 del 4 gennaio 2023, gli elaborati del Piano sono stati trasmessi all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento, per l'espressione di un eventuale parere di competenza.

Come previsto dal provvedimento sopracitato il Nuovo Piano, corredata di tutti gli allegati parte integrante dello stesso, è stato depositato a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 3 gennaio 2023 al 3 febbraio 2023 (avviso prot. n. 27 dd. 03/01/2022), per le eventuali osservazioni. Nel periodo di deposito del piano non sono pervenute osservazioni.

Con nota prot. PATRFS305-31/08/2023-0657734 pervenuta al protocollo comunale n. 3482 del 07/09/2023 l'APPA- Settore qualità ambientale ha trasmesso il proprio parere esprimendo alcune osservazioni.

Il documento denominato "osservazioni e controdeduzioni" avente oggetto "*Risposte al PARERE Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore qualità ambientale - Via Mantova, 16 – 38122 Trento, Numero di protocollo: S305/2023/17.4-2020-314/U450/LuM-dq (F947-0003482-07/09/2023 A) con il seguente oggetto: articolo 6, comma 1, lettera a), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Classificazione Acustica del territorio comunale – approvata in prima adozione. Comune di Novaledo*" di data 15 maggio 2024, che viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, riporta le osservazioni dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, e per ognuna si è proceduto con una controdeduzione, che ne chiarisca il recepimento o meno.

Con nota prot. n. 969 del 23/02/2024 è stata richiesta al Servizio gestione Strade della PAT, l'indicazione della classificazione delle strade provinciali S.S. 47 e S.P. 228 nel territorio comunale, per il loro corretto inserimento nel Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Novaledo, considerato che la classificazione della strada compete all'Ente gestore dell'infrastruttura, al fine di verificare la corretta classificazione acustica delle strade stesse all'interno del PCCA e la loro corretta raffigurazione all'interno degli elaborati cartografici (Tavola n. 2), al fine di evitare di indurre delle discrepanze indotte da una differente attribuzione del tipo di strada che arrischierebbe di innescare diversi riferimenti nell'ambito dei relativi controlli.

Con nota prot. PAT 0474123 del 18/06/2024 assunta al protocollo comunale n. 2914 del 19/06/2024 il Servizio Gestione Strade della PAT comunicava: "*In relazione al Piano d'Azione a fini acustici 2018 dello scrivente Servizio (in corso di aggiornamento), nonché alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle tratte stradali di competenza ricadenti nel territorio di questo Comune, tali viabilità si possono assimilare secondo la classificazione di cui all'art. 2 del codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.) nel seguente modo:*

- SS 47 della Valsugana dal km 102,600 al km 105,000 circa, strada extraurbana principale lettera B;
- SP 228 dal km 13,560 al km 15,860 circa, strada urbana locale lettera F.”

A seguito dell'accoglimento delle osservazioni e in adeguamento a quanto richiesto, alcuni elaborati del Nuovo Piano Comunale di Classificazione acustica, ed in particolare il “Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico”, adottati in prima istanza, sono stati modificati come illustrato nel documento “osservazioni e controdeduzioni” e in adeguamento alla classificazione delle strade provinciali, comunicata dal Servizio Gestione strade della PAT è stata modificata la tavola n. 2 *“Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali”*.

Con note prot. n. 2274 di data 15/05/2024 e prot. n. 2943 di data 19/06/2024, il tecnico incaricato ing. Michele Morandini, ha consegnato gli elaborati del PCCA aggiornati con le modifiche sopra indicate, compresa la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica – V.A.S. del piano comunale classificazione acustica, parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince che non è necessario sottoporre il P.C.C.A. a Valutazione Ambientale Strategica.

Sussistono, ora pertanto, tutti i presupposti giuridici e di fatto per procedere all'adozione definitiva del nuovo Piano Comunale di Classificazione Acustica, costituito dai seguenti documenti:

- REL 1-Piano comunale classificazione acustica – Relazione tecnica;
- REL 2- Piano comunale classificazione acustica “Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico”
- REL 3-Verifica di assoggettabilità a VAS
- Tavola 1 – Quadro d'insieme;
- Tavola 2 – Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali;
- Tavola 3 – Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie;
- Osservazioni e controdeduzioni al Piano

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Delibera di Consiglio comunale n. 28 di data 29 dicembre 2022 avente ad oggetto *“Approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica - P.C.C.A. - Legge 26.10.1995 n. 447, del Comune di Novaledo. Prima adozione”*;

Richiamato l'avviso di deposito per raccolta osservazioni di data 03/01/2023 prot. n. 27;

Vista la proposta del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Novaledo, allegato alla presente quale parte integrante costituito dai seguenti elaborati:

- REL 1-Piano comunale classificazione acustica – Relazione tecnica;
- REL 2- Piano comunale classificazione acustica “Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico”
- REL 3-Verifica di assoggettabilità a VAS
- Tavola 1 – Quadro d'insieme;
- Tavola 2 – Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali;
- Tavola 3 – Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie;
- Osservazioni e controdeduzioni al Piano

Accertata la propria competenza in riferimento all'approvazione dei piani di settore, ai sensi dell'articolo 49 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e i relativi decreti attuativi;

Visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Dato atto che sul presente provvedimento non è stato espresso parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Visti gli atti programmatori del Comune:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024 – 2026 e il Bilancio di previsione per gli esercizi 2024 – 2026;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 03/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati i nuovi atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2024 – 2026 e sono stati individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili di servizio con l'assegnazione delle dotazioni finanziarie;

Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente, giusta verifica da parte degli scrutatori,

D E L I B E R A

1. di prendere atto delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano, pervenute da parte dell'Agenzia Provinciale per la protezione dell'Ambiente pervenuta in data 07/09/2023 prot.3482, depositate agli atti;
2. di approvare il documento “osservazioni e controdeduzioni” avente oggetto “*Risposte al PARERE Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore qualità ambientale -Via Mantova, 16 – 38122 Trento, Numero di protocollo: S305/2023/17.4-2020-314/U450/LuM-dq (F947-0003482-07/09/2023 A) con il seguente oggetto: articolo 6, comma 1, lettera a), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”. Classificazione Acustica del territorio comunale – approvata in prima adozione. Comune di Novaledo*” di data 15 maggio 2024, parte integrante del presente provvedimento;

3. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, le modifiche al “Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico” ed alla tavola n. 2 “Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali” del PCCA approvati con deliberazione consiliare n. 28 di data 29 dicembre 2022;
4. di adottare, in via definitiva, il nuovo Piano Comunale di Classificazione Acustica, redatto dall'ing. Michele Morandini – costituito dai seguenti elaborati parte integrante del presente provvedimento:
 - REL 1-Piano comunale classificazione acustica – Relazione tecnica;
 - REL 2- Piano comunale classificazione acustica “Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico”
 - REL 3-Verifica di assoggettabilità a VAS
 - Tavola 1 – Quadro d'insieme;
 - Tavola 2 – Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali;
 - Tavola 3 – Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie;
5. di dare atto che, come risultante da specifica verifica di assoggettabilità del Piano a valutazione ambientale strategica – V.A.S. effettuata da parte dell'ing. Morandini, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, non è necessario sottoporre il P.C.C.A. a Valutazione Ambientale Strategica;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, le modifiche ed integrazioni ai regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione;
7. di precisare che il nuovo regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, successivi alla sua entrata in vigore, al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 19, dello Statuto comunale, ed in tal senso sarà aggiornato il testo permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune di Novaledo;
8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. e ii., sono ammessi:

- a) Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- b) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).



COMUNE DI NOVALEDO
PROVINCIA DI TRENTO
IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI LEVICO TERME

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 25/07/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA -
P.C.C.A. - LEGGE 26.10.1995 N. 447, DEL COMUNE DI NOVALEDO – ADOZIONE
DEFINITIVA.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
MARGON DIEGO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
DOTT.SSA IUNI SILVANA**



Firmato digitalmente da:
MORANDINI MICHELE
Firmato il 29/11/2022 23:24
Seriale Certificato: 745955
Valido dal 21/09/2021 al 21/09/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Comune di
NOVALEDO

RELAZIONE TECNICA

Versione 01 dd 30.06.2022

PIANO COMUNALE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)

Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – D.G.P. n. 14002/1998 – D.G.P. n. 390/2000

Approvato in prima adozione con delibera del Consiglio Comunale
numero del

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. del

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
n. del , Supplemento n.



SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	DEFINIZIONI	4
3	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	6
3.1	NORMATIVA STATALE P.C.C.A.	6
3.2	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI	9
3.3	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	13
3.4	RIASSUNTO QUADRO NORMATIVO NAZIONALE.....	14
3.5	NORMATIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.....	15
4	PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	19
5	INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI	25
5.1	INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE I	25
5.2	INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE II	26
5.3	INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE III	27
5.4	INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE IV	27
5.5	INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE V.....	28
5.6	INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE VI	29
5.7	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	30
5.8	AREE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI TEMPORANEI.....	31
5.9	OTTIMIZZAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE.....	31
5.10	VERIFICA DI COERENZA CON LA ZONIZZAZIONE DEI COMUNI CONFINANTI.....	31



1 PREMESSA

La presente relazione tecnica, accompagna il piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.) del comune di **NOVALEDO**. Il piano comunale di classificazione acustica, è l'atto attraverso il quale, le singole amministrazioni comunali, disciplinano i livelli massimi di rumore ammessi all'interno del territorio di propria competenza, in funzione della pianificazione delle attività produttive in essere e previste, della distribuzione degli insediamenti residenziali e, in breve, di tutte le specificità socio-economiche locali.

Il presente studio è stato redatto ed è a firma:

Ing. I. Michele Morandini

Tecnico competente in Acustica E.N.TE.C.A. n.42

Studio di Ingegneria Ambientale

Via Xicco Polentone n. 17 38056 Levico Terme (Tn)

M +393471813203

F +391782744624

mail ing.michelemorandini@gmail.com

pec michele.morandini@ingpec.eu

P.Iva 02349250221

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATO	DESCRIZIONE	SCALA
REL 1	RELAZIONE TECNICA	
REL 2	REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	
TAV 1	TAVOLA N.1 – QUADRO D'INSIEME	Scala 1:11.000
TAV 2	TAVOLA N.6 – FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI	Scala 1:11.000
TAV 3	TAVOLA N.7 – FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	Scala 1:11.000

La presente relazione, contiene un'illustrazione della normativa di riferimento, la descrizione della metodologia di lavoro utilizzata e la descrizione dei criteri di scelta applicati nella classificazione delle aree.



2 DEFINIZIONI

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici, i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente;

Sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricevitori; i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9;

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge;

Valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricevitore.

Livello di rumore ambientale (L_A): è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Livello di rumore residuo (L_R): è il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (P_a) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A": è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{P_A^2(t)}{P_A^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$



dove $p_a(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato nel punto precedente; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $L_{eq(A),T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello differenziale di rumore (L_D): è la differenza tra il livello $L_{eq}(A)$ di rumore ambientale (L_A) e quello del rumore residuo (L_R): $L_D = L_A - L_R$

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Tempo di riferimento (T_r): è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6:00 e le h 22:00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22:00 e le h 6:00.

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Tempo di osservazione (T_o): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

Tempo di misura (T_m): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.



3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1 NORMATIVA STATALE P.C.C.A.

Allo stato attuale, la normativa statale più significativa in tema di prevenzione dell'inquinamento acustico, è costituita da due testi di Legge e più precisamente il **"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14 novembre 1997"** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1 dicembre 1997) relativo alla **"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"**, la **"Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995"** (Suppl. Ord. alla G.U. 30.10.1995, n. 254)¹.

Il D.P.C.M. 14.11.1997, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge. **Tale decreto contiene quattro tabelle:**

- 1- La prima (**tavella A**) individua le sei classi che intervengono nella classificazione acustica di un territorio,
- 2- Le successive tre (**tabelle B-C-D**) indicano per ciascuna classe rispettivamente i valori limite di emissione, di immissione e di qualità espressi come L_{eq} in dB(A).

*Tabella 1- Classificazione del territorio comunale
(Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)*

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

¹ Modificata dal DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico", a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055) (GU n.79 del 4-4-2017).



Tabella 2– Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)
(Tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 3– Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)
(Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 4– Valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)
(Tabella D allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto attiene i livelli di attenzione, riferimento per l'avvio del “Piano di risanamento comunale” il decreto specifica, all'Art. 6, che i valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A”, riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

- Se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al decreto in questione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- Se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C, allegata al decreto in questione.



Sempre relativamente ai valori di attenzione il D.P.C.M. 14.11.1997 specifica (Art. 6) che per l'adozione dei piani di risanamento è sufficiente il superamento di uno dei valori di cui ai punti a) e b) di cui sopra, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla precedente lettera b).

L'Art. 6 del decreto specifica infine che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

La legge che ha dettato le disposizioni di indirizzo e di coordinamento per combattere il rumore è, come sopra riportato, la 447/95. Si tratta di una legge quadro che investe tutto il campo dell'inquinamento acustico che, però, per la sua stessa natura di normativa di indirizzo, per la sua attuazione rimanda ad una serie di decreti.

La "legge quadro sull'inquinamento acustico" definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.

Trattandosi di una legge quadro, essa fissa solo i principi generali demandando ad altri organi dello Stato e agli Enti locali l'emissione di leggi, decreti e regolamenti di attuazione.

La legge individua in particolare le competenze delle regioni, delle province e le funzioni e compiti dei comuni:

- **LE REGIONI** dovranno emanare una legge che definirà i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale. Su questo settore molte regioni sono già intervenute. La Regione Veneto, per esempio, ha emanato una direttiva in materia di classificazione acustica attraverso la DGR n° 4313 del 21.9.1993 dal titolo "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste dalla tab. 1 del D.P.C.M. 1.3.1991" e la Legge Regionale n. 21 del 10.5.1999 "Norme in materia di inquinamento acustico". Alle Regioni spetta inoltre la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico e delle modalità di controllo da parte dei comuni e l'organizzazione della rete dei controlli.
- Le competenze affidate **ALLE PROVINCE** sono quelle dell'art. 14 della Legge 142/90 e riguardano le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovra comunale per il controllo delle emissioni sonore. Le regioni e lo stato possono delegare loro ulteriori funzioni amministrative (art. 5).
- Le funzioni e i compiti dei **COMUNI** sono definite su più articoli. Rispetto alla normativa precedente le competenze sono molto più articolate. L'art. 6 elenca le competenze amministrative; l'art. 7 tratta dei piani di risanamento dei comuni, l'art. 8 dell'impatto acustico, documentazione che deve essere presentata ai comuni; l'art. 10 delle sanzioni amministrative che si pagano ai comuni, l'art. 14 sui controlli con uno specifico comma dedicato ai comuni. Nel dettaglio, le competenze comunali possono così essere elencate:
 - La prima competenza fissata dalla legge quadro a carico dei Comuni è la **classificazione in zone del territorio comunale in funzione della destinazione d'uso del territorio secondo i criteri fissati dalle regioni**. Questa era una funzione già prevista dal D.P.C.M. 1/3/91 che prevedeva l'applicazione alle zone di differenti limiti massimi ammissibili. Con la successiva normativa (legge quadro 447/95) alle zone si prevede l'applicazione anche dei valori di qualità e di attenzione. La legge 447/95 prevede inoltre che la **zonizzazione sia coordinata con gli strumenti urbanistici già esistenti**.
 - Ai Comuni spetta poi l'**adozione dei piani di risanamento** cioè dei piani che individuano i tempi e le modalità per la bonifica nei casi si superino i valori di attenzione.
 - Ai comuni spetta inoltre il **controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico** all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
 - Ai Comuni spetta inoltre la **rilevazione ed il controllo delle emissioni prodotte dai veicoli**.
 - Spettano poi ai comuni le **funzioni amministrative di controllo sulle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare e dalle sorgenti fisse**; sulle licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività che comportino l'uso di macchine rumorose e attività svolte all'aperto; sulla disciplina e sulle prescrizioni tecniche relative alla classificazione del territorio, agli strumenti urbanistici, ai piani di risanamento, ai regolamenti e autorizzazioni comunali; e infine sulla corrispondenza alla normativa del contenuto della documentazione di impatto acustico.



- Spetta inoltre ai comuni **autorizzare lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile** anche in deroga ai valori limite (compito già previsto dal D.P.C.M. 1/3/91).
- La normativa infine prevede, per i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, l'**obbligo di redigere una relazione biennale sullo stato acustico**.

3.2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI²

Il D.P.R. 142/2004 riguarda tutte le infrastrutture stradali, nuove ed esistenti, compresi gli ampliamenti in sede di queste ultime, le nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, e le varianti e cioè:

- Autostrade;*
- Strade extraurbane principali;*
- Strade extraurbane secondarie;*
- Strade urbane di scorrimento;*
- Strade urbane di quartiere;*
- Strade locali.*

Il DPR142/04 distingue un diverso regime di disciplina riservato al rumore da traffico veicolare generato dalle nuove infrastrutture stradali rispetto a quello derivante dalle strade esistenti, da cui le differenti disposizioni concernenti le dimensioni delle fasce di pertinenza acustica e i limiti di immissione prescritti (che sono in dettaglio esposte, rispettivamente nella Tabella 1 e nella Tabella 2 dell'Allegato al DPR 142/04).

Le disposizioni "centrali" del provvedimento sono quelle esposte dall'articolo 6, ossia "Interventi per il rispetto dei limiti" ed in particolare stabilisce che il rumore da traffico veicolare debba rispettare, all'interno della fascia di pertinenza acustica di ciascuna strada, i valori riportati dall'Allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, i valori stabiliti nella tabella C del D.P.C.M.14/11/97. Il rispetto dei limiti deve essere verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché in corrispondenza dei ricettori;

Qualora tali valori limite non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere comunque assicurato il rispetto dei seguenti valori, misurati a centro stanza, a finestre chiuse, e all'altezza di 1,5 metri dal pavimento:

35 dB(A) L_{eq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

40 dB(A) L_{eq} notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

45 dB(A) L_{eq} diurno per le scuole.

L'articolo 8, "Interventi di risanamento acustico a carico del titolare [della concessione edilizia]", ridimensiona drasticamente l'ambito di effettiva competenza delle società concessionarie e/o degli enti titolari delle infrastrutture stradali nell'attuazione degli interventi di risanamento.

Ben poco aggiungono ai sopra richiamati elementi di disciplina, nel cui merito ci si accinge ad entrare, le disposizioni "accessorie" esposte negli ultimi articoli, come i richiami all'obbligo di verifica delle prestazioni acustiche degli autoveicoli circolanti, ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada, (articolo 9), o al monitoraggio dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali, (articolo 10), da attuare mediante sistemi conformi alle direttive del Ministero dell' Ambiente di concerto col Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

² DPR 142/04



LE PRINCIPALI DEFINIZIONI PREVISTE DALL' ARTICOLO 1 DEL D.P.R.142/04

Senz'altro significative sulla portata e sugli effetti del Regolamento, risultano alcune delle definizioni previste dall'articolo 1, che qui si richiamano:

fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce gli spessori, in funzione della tipologia dell' infrastruttura, ed i connessi limiti di immissione del rumore, attraverso le tabelle riportate nell'Allegato 1. Nel caso di autostrade, nonché di strade extraurbane principali e secondarie esistenti, la fascia di pertinenza acustica risulta suddivisa in due parti: una fascia A più a ridosso dell' infrastruttura, ed una fascia B più esterna. Nel caso di nuove infrastrutture realizzate in affiancamento a quelle esistenti la fascia di pertinenza acustica non si dilata ulteriormente, restando quella già dimensionata per l'infrastruttura preesistente.

infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del Regolamento;

infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del DPR 142/04 e comunque non ricadente nella nozione di infrastruttura esistente;

ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, nonché le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici e le aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività, e le aree edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali

LA DISCIPLINA PREVISTA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI "NUOVE"

Stabilita l'obbligatorietà di una preventiva analisi dei corridoi progettuali possibili a cura del Proponente dell'opera, di pertinenza, e raddoppiata in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, l'articolo 4 del D.P.R. 142/2004 rende obbligatorio il rispetto dei limiti enunciati dalla Tabella 1 all'interno delle fasce pertinenziali attribuite alle infrastrutture delle diverse categorie, fermo restando il rimando ai valori della Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 per i ricettori esterni alla fascia, ma comunque esposti al rumore indotto dal traffico veicolare sull' infrastruttura.

Le fasce pertinenziali sono dimensionate per le strade ricondotte alle diverse categorie, secondo le indicazioni della Tabella 1 dell'Allegato 1, successivamente riportata, e variano, in termini di ampiezza, da 250 m a 30 m per lato.

I corrispondenti limiti di immissione, identici per tutte le infrastrutture dalla categoria A (autostrade) fino alla categoria D (strade urbane di scorrimento) sono di 65 dB(A) in orario diurno e di 55 dB(A) in orario notturno per tutti i ricettori, salvo che per ospedali, case di cura o riposo e scuole, relativamente i quali il limite è ridotto 50 dB(A) in orario diurno, e a 40 dB(A) in orario notturno, ovviamente quest'ultimo limite non trovando applicazione per le scuole.

Per le strade appartenenti alle categorie E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali) "la parola" è demandata invece alle amministrazioni comunali, in quanto si statuisce che i limiti siano definiti autonomamente dai Comuni, "nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della L 447/95".



Tabella 5– Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade di nuova realizzazione (Tabella 1 Allegato 1 del D.P.R.142/2004)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il DM 6/11/2001) (*)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole(**), ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

(*) il richiamato DM 6 novembre 2001 è relativo a "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

(**) per le scuole vale il solo limite diurno

Non può trascurarsi a questo punto il richiamo a quanto disposto dall' articolo 8, comma 2 della legge quadro, secondo il quale, nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale – cui risultano comunque sottoposte le infrastrutture di categoria "superiore"-, ovvero su richiesta dei Comuni, ove non siano essi stessi i "ponenti", i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere sono tenuti a predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle strade di qualsiasi categoria, obbligo che compete perciò anche ai Comuni, quando siano essi i titolari dei progetti e/o gli esecutori delle relative opere, nonché ai soggetti – pubblici o privati – che realizzano gli interventi previsti dagli strumenti attuativi dei piani regolatori.

LA DISCIPLINA PREVISTA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI "ESISTENTI"

Piuttosto diversa dalla precedente si presenta la disciplina riguardante le strade "esistenti", sia per quanto riguarda le fasce di pertinenza attribuite agli assi appartenenti alle diverse classificazioni, che per i limiti di immissione ad esse associati.

Sebbene gli spessori complessivi delle fasce siano identici a quelli definiti per le analoghe infrastrutture di nuova realizzazione, esse, per le categorie da A a C, risultano suddivise in una "subfascia" A, più a ridosso della strada, ed una "subfascia" B, esterna alla prima. Nel caso di strade esistenti, è prevista una ulteriore suddivisione a fini acustici anche:

- per le **strade extraurbane secondarie** (appartenenti alla Cat. C) a seconda che si tratti di strade a carreggiate separate, o di tipo IV CNR, ovvero di tutte le altre strade secondarie, qualsiasi ne sia la tipologia;
- per le **strade urbane di scorrimento**, a seconda che si tratti di strade a carreggiate separate e/o con funzioni interquartiere, ovvero di ogni altro tipo di asse viario interquartiere.

Le sopra richiamate suddivisioni influenzano i limiti di immissione associati alle strade esistenti, come da tabella di seguito riportata.

Per quanto riguarda i limiti acustici, va evidenziato che all'interno della fascia A di tutte le infrastrutture appartenenti alle categorie da A a C, e per le strade urbane di scorrimento di categoria D tipo a, il limite di immissione diurno ammesso a carico dei ricettori



non "particolarmente protetti", compresi quelli abitativi, è di 70 dB(A), pari a quello ordinariamente tollerato solo nelle zone prevalentemente o esclusivamente industriali.

E' invece attribuita ai Comuni, la competenza relativa alla definizione dei limiti riguardanti le strade urbane di quartiere e le strade locali, appartenenti alle categorie E ed F.

I limiti di immissione previsti all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture esistenti devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

Tabella 6- Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) (Tabella 2 Allegato 1 del D.P.R.142/2004)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	C(a) (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C(b) (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	D(a) (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D(b) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno



3.3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE³

Le fasce territoriali di pertinenza delle **strutture ferroviarie** sono individuate all'art. 3 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 e sono definite, a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato, per una larghezza di:

- 250 m per le **infrastrutture esistenti** (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti, nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione. Con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia è suddivisa in due parti: la prima, fascia A, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m; la seconda, fascia B, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m;
- 250 m per le infrastrutture di **nuova realizzazione**, con velocità di progetto superiore a 200 km/h;
- nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

All'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture esistenti, valgono i seguenti limiti:

- 50 dB(A) L_{eq} diurno, 40 dB(A) L_{eq} notturno per scuole⁴, ospedali, case di cura e case di riposo;
- 70 dB(A) L_{eq} diurno, 60 dB(A) L_{eq} notturno per gli altri ricettori in fascia A;
- 65 dB(A) L_{eq} diurno, 55 dB(A) L_{eq} notturno per gli altri ricettori in fascia B.

Le fasce di pertinenza non sono, comunque, elementi della zonizzazione acustica, ma sono da considerarsi come fasce di esenzione relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico ferroviario dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

³ DPR 459/98

⁴ per le scuole solo in periodo diurno



3.4

RIASSUNTO QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

ATTO NORMATIVO	TITOLO
D.P.C.M. 1º marzo 1991	"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
Legge 26 ottobre 1995, n. 447	"Legge quadro sull'inquinamento acustico".
D.M. Ambiente 11 dicembre 1996	"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
D.P.C.M. 18 settembre 1997	"Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante".
D.M. Ambiente 31 ottobre 1997	"Metodologia di misura del rumore aeroportuale".
D.P.C.M. 14 novembre 1997	"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
D.P.C.M. 5 dicembre 1997	"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496	"Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili".
D.M. Ambiente 16 marzo 1998	"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
D.P.C.M. 31 marzo 1998	"Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
Legge 23 dicembre 1998, n. 448	"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione economica e lo sviluppo", art. 60
D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459	"Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
Legge 9 dicembre 1998, n. 426	"Nuovi interventi in campo ambientale", art. 4.
D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215	"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".
D.M. Ambiente 20 maggio 1999	"Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".
D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476	"Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni".
D.M. Ambiente 3 dicembre 1999	"Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti".
Legge 21 novembre 2000, n. 342	"Misure in materia fiscale", Capo IV "Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili".
D.M. Ambiente 29 novembre 2000	"Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304	"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".
D.M. Ambiente 23 novembre 2001	"Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
Comunicato relativo all'istituzione della commissione incaricata di valutare gli interventi di cui all'art. 4, comma 6, ed all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459	"Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
Comunicato relativo al decreto 29 novembre 2000	"Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.".
Legge 31 luglio 2002, n. 179	"Disposizioni in materia ambientale".



ATTO NORMATIVO	TITOLO
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142	"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447".
Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n. 13	"Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari".
Testo Coordinato del Decreto-Legislativo 19 agosto 2005, n. 194	"Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005)".
Legge 7 luglio 2009, n. 88	"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"
Legge 4 giugno 2010, n. 96	"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009"
Sentenza 103/2013 della Corte di Cassazione	LA CORTE COSTITUZIONALE: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008).
Legge 12 luglio 2011, n. 106	"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011)"
D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227	"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012)
D. Lgs 17 febbraio 2017 n. 41	"Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054)" (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2017)
D. Lgs 17 febbraio 2017 n. 42	"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161." (17G00055) (GU n.79 del 4-4-2017)

3.5 NORMATIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 18 MARZO 1991, N. 6

La disciplina provinciale in materia di inquinamento acustico è stata introdotta con la Legge Provinciale 18 marzo 1991, n. 6 (che è praticamente contemporanea al D.P.C.M. 1 marzo 1991 precedentemente citato).

I due atti normativi, statale e provinciale, presentano sostanziali elementi di convergenza, sia nella loro strutturazione concettuale sia nella concreta disciplina degli obblighi e degli adempimenti.

La Legge Provinciale n. 6 si compone di 5 titoli e 33 articoli ed è entrata in piena operatività in coincidenza con l'emanazione del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg., pubblicato nel s.o. al Bollettino Ufficiale 10/11/1992, n. 46, vale a dire dal 25 novembre 1992.



La L.P. n. 6 si articola nelle seguenti partizioni:

- a) **Disposizioni generali:** sono contrassegnate dalla precisazione degli obiettivi di legge e dalle definizioni tecniche e delle tecniche di rilevamento e misura dell'inquinamento acustico. Per quanto possibili le definizioni riprendono i contenuti già presenti nel D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- b) **Inquinamento acustico esterno:** vengono disciplinati gli ambiti di tutela, i limiti di accettabilità, i piani di risanamento comunali, i piani di risanamento aziendali nei confronti dell'ambiente esterno, il rumore prodotto dal traffico veicolare (pubblico e privato), ferroviario ed aereo ed il rumore prodotto da attività svolte all'aperto. In particolare si segnala che:
 - i comuni provvedono alla zonizzazione del territorio ed all'adozione del piano di risanamento entro il 25 novembre 1993;
 - i limiti transitori di accettabilità corrispondono a quelli previsti dall'art. 6 del D.P.C.M.;
 - Fermi restando gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 6 del D.P.C.M. le imprese interessate possono presentare al Servizio Protezione Ambiente, entro sei mesi dall'approvazione dei piani comunali di risanamento, un proprio piano di risanamento aziendale, ai fini dell'adeguamento ai limiti più restrittivi stabiliti dalla normativa provinciale;
 - Per quanto attiene al traffico veicolare sono fissate norme tecniche in sede regolamentare e vengono altresì richiamate le disposizioni del nuovo codice della strada;
 - Per il rumore prodotto da mezzi di trasporto pubblico sono applicati, in questa fase, i limiti CEE recepiti da norme statali;
 - Per le attività svolte all'aperto, oltre alle disposizioni particolari stabilite dal regolamento, sono richiamate le disposizioni statali attuative delle direttive CEE;
- c) **Inquinamento acustico interno:** sono definiti i limiti massimi di rumore provenienti da sorgenti interne all'edificio, sede del luogo disturbato; vengono determinati i requisiti acustici degli edifici nonché i criteri di progettazione. Si richiamano al riguardo i compiti di controllo preventivo demandati ai comuni dagli artt. 18 e 19 della Legge Provinciale n. 6, sia in relazione agli edifici civili che agli insediamenti produttivi. Va peraltro precisato che, a tenore del regolamento, le predette norme tecniche assumono, nella prima applicazione della legge, carattere orientativo per la progettazione degli edifici. Si evidenzia inoltre che, per quanto concerne gli ambienti di lavoro, si rinvia in toto alla disciplina statale di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e ss.mm.. Il supporto tecnico ai comuni e le progettazioni, come disciplinate dalla normativa in esame possono essere eseguiti da laureati iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti, da laureati in fisica e dai diplomati iscritti ai collegi professionali dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione relativa all'ambito di intervento;
- d) **Vigilanza:** sono coinvolti i comuni, il Servizio Protezione Ambiente ed il Servizio per l'Igiene e la Sanità Pubblica: le relative attribuzioni sono dettagliatamente specificate all'art. 18 del regolamento di esecuzione.

Come visto precedentemente per la normativa statale di seguito si riporta, per la normativa provinciale, la tabella relativa ai valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio ed ai periodi di riferimento, così come specificato nell'Allegato A della L.P. 18.03.1991 n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico".

Tabella 7– Limiti massimi (Leq in dB-A)

(Allegato A - L.P. 18.03.1991 n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico")

Aree	Ore diurne	Ore notturne
	(7-22)	(22-7)
Aree produttive	70 dB(A)	60 dB(A)
Aree commerciali ed area abitativa urbana attraversata da vie principali di traffico	65 dB(A)	55 dB(A)
Aree residenziali urbane con consistente presenza di negozi ed uffici	60 dB(A)	50 dB(A)
Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
Aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cura e di riposo	50 dB(A)	30 dB(A)
Aree residenziali protette	40 dB(A)	30 dB(A)



LEGGE PROVINCIALE 11 SETTEMBRE 1998, N. 10

La Provincia Autonoma di Trento ha successivamente adottato alcune norme per conformare la legislazione provinciale, in materia di inquinamento acustico, a quella nazionale.

Con l'art. 60 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, è stata infatti disposta l'abrogazione quasi completa della citata L.P. 18 marzo 1991, n. 6, ed è stato stabilito che *"ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, si applica nel territorio della provincia di Trento la disciplina stabilita dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ampiamente descritta precedentemente, ad esclusione dell'art. 10, comma 4, e dai relativi decreti attuativi"*.

A tale articolo è stata data attuazione con il capo III del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. che contiene direttive e prescrizioni, anche temporali, per un ordinato passaggio dal regime normativo dettato dalla L.P. n. 6/1991 al nuovo regime normativo. Va precisato che sulla base del vigente quadro normativo risultano di competenza dei Comuni:

- la classificazione del territorio comunale (zonizzazione acustica), in coordinamento con la pianificazione urbanistica;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie;
- le attività di vigilanza e controllo in coordinamento con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni e spettacoli;
- l'adozione di norme regolamentari;
- l'emissione dei provvedimenti ripristinatori (diffide-ordinanze di sospensione) e di ordinanze contingibili e urgenti;
- l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge n. 447/1995, osservando le procedure di cui all'art. 50 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Si evidenzia infine che il citato Regolamento disciplina:

- l'esercizio delle attività temporanee, quali cantieri, manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la zonizzazione acustica che, ove non sia già stata approvata precedentemente, i comuni devono adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento. In assenza della zonizzazione acustica si applicano i limiti transitori di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- la progettazione degli edifici; l'art. 13 del Regolamento richiama la disciplina applicabile, in quanto non modificata, con alcune precisazioni;
- **la figura del tecnico competente in materia di acustica:** lo svolgimento di attività di tecnico competente in acustica viene subordinato all'iscrizione ad un apposito elenco formato dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

Con la conformazione della legislazione provinciale, in materia di inquinamento acustico, a quella statale viene evidenziato l'obbligo per i Comuni, di adottare la classificazione acustica generalmente denominata "zonizzazione acustica".

Tale operazione consiste nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dalla normativa statale, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

Questo obbligo, come evidenziato in precedenza, era già stato fissato dalla Legge Provinciale n.6/91 (a livello nazionale dal D.P.C.M. 1/3/91) e confermato dalla Legge Provinciale n.10/98 (a livello nazionale dalla Legge n. 447/95).

In riferimento all'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dalla normativa statale, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso è bene riprendere quanto deliberato con la deliberazione n. 14002 di data 11 dicembre 1998, con la quale la Giunta Provinciale ha individuato, ai sensi dell'art. 60, comma 10, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, i criteri e le modalità di corrispondenza e di adeguamento delle classificazioni in aree approvate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, alle zonizzazioni acustiche di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), determinando i nuovi limiti massimi ammissibili del rumore sul territorio.



Per assicurare l'ordinato passaggio dal precedente al nuovo regime normativo, è stata pertanto predisposta dalla Giunta provinciale un'apposita tabella comparativa tra le due tipologie di classificazione delle aree comunali. Di seguito viene riportato il testo della deliberazione della Giunta Provinciale 11 dicembre 1998, n. 14002.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 DICEMBRE 1998, N. 14002

"... omissis ...La Giunta Provinciale... omissis ...delibera ... di approvare la tabella (successivamente qui evidenziata), riportata nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzata ad individuare la corrispondenza delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, recante "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico", con le zonizzazioni acustiche di cui alla normativa statale, legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), garantendo, per ogni singola classe, il rispetto dei nuovi limiti massimi ammissibili del rumore; di disporre che la presente deliberazione ha effetto con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; di ordinare la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. ..."

Tabella 8 - Corrispondenza delle classificazioni in aree fra normativa provinciale e normativa statale

Allegato A - L.P. n. 6/91	D.P.C.M.
Artt. 2 e 3 del D.P.G.P. 04.08.1992 n. 12-65/Leg.	14 novembre 1997
Aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cura e di riposo	
Aree residenziali protette	I - Aree particolarmente protette
Aree agricole, a bosco e a pascolo	
Aree a parco e riserva naturale e biotopo	
Aree prevalentemente residenziali	II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Aree residenziali urbane con consistente presenza di negozi ed uffici	III - Aree di tipo misto
Aree commerciali ed aree abitative urbane attraversate da vie principali di traffico	IV - Aree di intensa attività umana
Aree produttive	VI - Aree esclusivamente industriali



4 PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Per la redazione del piano di classificazione acustica del comune di **Novaledo**, si è fatto riferimento alle indicazioni di carattere generale contenute nelle **"LINEE GUIDA per la predisposizione o l'aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale (P.C.C.A.)"** elaborate dagli uffici provinciali della Provincia Autonoma di Trento e dal Servizio Ambiente del Comune di Trento del 2016.

DESCRIZIONE METODOLOGICA⁵

Il processo di zonizzazione acustica deve prendere avvio dai contenuti degli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli altri atti di pianificazione relativi all'ambiente, alla viabilità, ai trasporti pubblici, allo sviluppo socio-economico, ecc. al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

I criteri, di seguito esplicitati, sono fondati sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in essa svolte. Da tale presupposto conseguono i seguenti elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:

- la zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione comunale in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art. 2, comma 2 della Legge quadro n. 447/1995) pertanto prende avvio dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi (artt. 2 e 6 della Legge quadro 447/95, art. 12 del d.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/leg);
- la zonizzazione tiene conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso definita dal Piano regolatore generale comunale (PRG) non determini in modo univoco la classe acustica, oppure, per le zone già urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulta rappresentativa;
- la zonizzazione acustica tiene conto del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A);
- l'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della Legge n. 447/1995, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione acustica;
- la zonizzazione privilegia, in generale ed in ogni caso dubbio, le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995.

Nella redazione della classificazione acustica e dei piani di risanamento è auspicabile un coordinamento sovra comunale in riferimento ad ambiti omogenei sotto il profilo territoriale e delle problematiche comuni da affrontare.

La metodologia finalizzata alla definizione del piano di classificazione acustica, deve essere organizzata nella sequenza ordinata di fasi operative descritte nei successivi paragrafi. La classificazione deve essere corredata dalle norme tecniche di attuazione (necessarie al fine di garantire l'integrazione con gli altri atti di pianificazione) e da una relazione tecnico-illustrativa nella quale si devono giustificare le scelte effettuate, specie per quelle fattispecie che non consentono di seguire pedissequamente quanto riportato nelle presenti linee guida.

L'unità territoriale di riferimento per la zonizzazione è individuata nella zona di PRG, intendendo con tale termine l'area a cui il PRG associa una determinata destinazione d'uso del suolo. Tuttavia, per evitare un'interpretazione eccessivamente rigida di questo principio, che potrebbe portare a classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio, la stessa zona di PRG può essere suddivisa nei casi in cui al suo interno siano presenti diverse caratteristiche/esigenze acustiche.

Nella suddivisione delle aree si dovranno considerare come confini d'area le infrastrutture di trasporto lineari e/o evidenti discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, eccetera).

⁵ LINEE GUIDA per la predisposizione o l'aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale (P.C.C.A.)



Inoltre, specie nelle aree urbanizzate, la classificazione acustica, nella demarcazione di due aree contigue a diversa destinazione d'uso, deve seguire i confini catastali, evitando in ogni modo la suddivisione delle particelle catastali in corrispondenza dell'edificio in esse contenuto.

In sintesi, l'obiettivo è identificare, all'interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e con esigenze acustiche omogenee, ricordando che, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 1, lettera a) della Legge n. 447/95, è vietato l'accostamento di zone aventi valori limite che differiscono per più di 5 dB(A) (contatti critici). Tale divieto può essere derogato nel caso in cui tra le zone esistano discontinuità geomorfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore.

Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, è necessario provvedere all'adozione dei piani di risanamento, così come stabilito dall'articolo 7 della Legge n. 447/95. I casi di adiacenza di classi non contigue, ossia i contatti critici residui, devono essere evidenziati nella relazione tecnico-illustrativa.

I contatti critici residui sono la conseguenza delle destinazioni d'uso attuali e non sono eliminabili né attraverso il processo di omogeneizzazione, né per mezzo dell'inserimento di fasce di rispetto, qualora costituiti da aree urbanizzate. Non vanno considerati fra i contatti critici residui i casi in cui il salto di classe interessa zone a bosco, aree improduttive, aree a pascolo o aree agricole in cui non siano presenti ricettori.

LE FASI OPERATIVE

L'applicazione del metodo di classificazione acustica qui proposto si articola nelle seguenti fasi operative:

I. FASE - ACQUISIZIONE DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI:

La cartografia numerica ed i dati urbanistici ed ambientali sono gli elementi minimi ritenuti necessari per un'analisi territoriale approfondita finalizzata all'elaborazione di un piano di classificazione acustica coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio. I dati minimi necessari e da utilizzare per la realizzazione del progetto sono:

Cartografia Numerica	<p><i>cartografia in scala 1:10.000 (CTP), ed eventualmente con dettaglio maggiore (1:5.000 o 1:2.000);</i></p> <p><i>cartografia del Piano regolatore generale comunale (PRG);</i></p> <p><i>norme tecniche di attuazione del PRG;</i></p> <p><i>grafo delle infrastrutture dei trasporti.</i></p>
Informazioni territoriali	<ul style="list-style-type: none"> -localizzazione strutture scolastiche e assimilabili; -localizzazione strutture ospedaliere, case di cura e di riposo; -localizzazione impianti sportivi; -localizzazione parchi e aree verdi; -localizzazione pubblici esercizi; -localizzazione beni archeologici, architettonici ed urbanistici; -distribuzione della popolazione; -distribuzione degli insediamenti lavorativi (terziario, artigianato, industrie, ecc.); -localizzazione delle industrie che lavorano a ciclo continuo; -classificazione delle strade ai sensi del DLgs n. 285 del 30 aprile 1992; -dati inerenti i flussi di traffico; -carta tematica riportante aree naturali protette, beni di interesse turistico ed ogni altro elemento per il quale la quiete costituisca un elemento di base per la sua fruizione (Classe I del DPCM 14 novembre 1997); -cartografie inerenti la localizzazione di riserve naturali provinciali e riserve locali, SIC, parchi naturali; -informazioni riguardanti le aree di territorio completamente urbanizzate per le quali la destinazione d'uso del PRG non coincide con l'utilizzo effettivo del territorio; -cartografie inerenti la localizzazione di aree di cava, discariche di rifiuti, centri di rottamazione veicoli, centri di trattamento rifiuti, centri di trattamento materiali inerti.

II. FASE - ANALISI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG, DETERMINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE TRA CATEGORIE OMOGENEE D'USO DEL SUOLO (CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO) E CLASSI ACUSTICHE, CON ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA:



La zonizzazione acustica deve interessare l'intero territorio comunale, incluse le aree contigue alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti di cui all'art. 11, comma 1 della L. 447/95, alle quali devono poi essere sovrapposte le fasce di pertinenza (art. 3 comma 2 del DPCM 14 novembre 1997). Nella fase II si procede all'**elaborazione della bozza di zonizzazione** acustica del territorio comunale. Per conseguire tale obiettivo è necessario compiere l'analisi delle definizioni delle diverse destinazioni d'uso del suolo previste dal PRG, al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del DPCM 14 novembre 1997. In questo modo si perviene, quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del PRG. Per le categorie d'uso del suolo del PRG per le quali non è stata possibile un'identificazione univoca di classificazione acustica, in questa fase deve essere indicato un intervallo di classi (es. II-III, III-IV...). Per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessuna indicazione sulla classificazione acustica, in questa fase, si adotta una classe "indeterminata" (simbolo 'X'). A conclusione di questa fase si ottiene la bozza di zonizzazione acustica.

Tabella 9 classificazione con intervalli di classe

Area PRG	Classe acustica
Ais – Insediamenti storici	II - III
B1 - zone edificate satute B2, B3 e B4 - zone edificate di integrazione e completamento B5, B6 - zone residenziali estensive	II - III
C4 - zone miste per la formazione dei luoghi centrali	III - IV
D1 - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento D2 - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto D3 - zone produttive del settore secondario di riserva.	V - VI

III. FASE - PERFEZIONAMENTO DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA:

Lo scopo di questa fase è di attribuire ad ogni porzione di territorio un'unica classe acustica. A partire dalla bozza di zonizzazione, vengono quindi considerati tutti gli altri dati territoriali disponibili inerenti la densità di popolazione, la presenza di attività sul territorio (pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali, industriali, cave, centri di recupero, etc.), le tipologie di infrastrutture dei trasporti, i flussi di traffico, la presenza di ricettori sensibili, etc. Mentre l'attribuzione delle classi estreme (I, V e VI) è più agevole, in quanto le loro peculiarità sono facilmente individuabili (es. aree a bosco, a pascolo oppure aree fortemente o completamente industrializzate), più problematica risulta l'assegnazione delle classi intermedie (II, III e IV). Pertanto, per queste classi intermedie devono essere utilizzati tutti i dati disponibili, facendo riferimento alle definizioni di classe riportate nella normativa e riassunte nella tabella seguente.

Tabella 10 Sintesi delle caratteristiche delle classi acustiche intermedie secondo il DPCM 14 novembre 1997

Classe	Traffico veicolare	Commercio e servizi	Industria e artigianato	Densità di popolazione
II	Traffico veicolare locale	Limitata presenza attività commerciali	Assenza attività industriali e artigianali	Bassa densità di popolazione
III	Traffico veicolare locale o di attraversamento	Presenza attività commerciali e uffici	Limitata presenza attività artigianali e assenza attività industriali	Media densità di popolazione
IV	Intenso traffico veicolare e aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie	Elevata presenza attività commerciali e uffici	Presenza attività artigianali e limitata presenza piccole industrie	Alta densità di popolazione



Come si nota, nella definizione delle classi vengono considerate anche le infrastrutture dei trasporti e la tipologia di traffico corrispondente. E' necessario poi svolgere una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il DPCM 14 novembre 1997. Va osservato inoltre come un sopralluogo mirato ed attento può essere d'aiuto ad evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti, oltre che fornire indicazioni per le fasi successive. Si evidenzia che a conclusione della Fase III le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono perlopiù con i poligoni del PRG. La stessa zona di PRG può essere suddivisa, come indicato al precedentemente, se dalla valutazione risulta evidente come questa presenti diverse caratteristiche/esigenze acustiche. Si riportano di seguito alcuni casi esemplificativi:

- le zone a bosco contengono spesso delle residenze: tali aree devono essere individuate, possibilmente su base catastale, e ad esse deve essere assegnata una classe idonea ad un uso residenziale (classe II);
- alcune aree residenziali individuate dal PRG sono estese, e plausibilmente è possibile individuare al loro interno aree che risentono in modo differente della presenza di una viabilità con elevato flusso di traffico, oppure della vicinanza di aree a destinazione industriale. In questi casi l'area residenziale potrà essere suddivisa assegnando le classi con i limiti più alti alle aree limitrofe alla viabilità o alle aree industriali;
- possono esserci zone produttive molto estese, dove è possibile individuare aree che contengono anche delle residenze non correlate alle attività produttive: in tal caso la zona può - considerando adeguatamente anche gli effetti sulle attività produttive conseguenti all'applicazione del criterio differenziale - essere suddivisa, assegnando la classe V alle aree dove sono presenti le abitazioni e la classe VI alle altre aree.

IV. FASE IV - OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ED INSERIMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO:

OMOGENEIZZAZIONE

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato, con consistente presenza di micro-aree, non coerenti con le leggi fisiche della propagazione delle onde sonore in ambiente esterno, si deve provvedere all'aggregazione delle aree limitrofe, cercando di ottenere zone più vaste possibili (processo di omogeneizzazione), senza però che questo comporti l'innalzamento artificioso della classe. Pertanto, omogeneizzare un'area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree. Il processo di omogeneizzazione è effettuato nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 metri quadrati, in modo che l'unione di questi con i poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore di 12.000 metri quadrati. La classe risultante dovrà essere stimata ponderando le caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del DPCM 14 novembre 1997. Per procedere all'omogeneizzazione di due o più aree contigue, fermo restando quanto sopra, valgono i seguenti criteri generali:

- **in nessun caso** devono essere omogeneizzate **arie contenenti ricettori sensibili**;
- si deve considerare anche la forma dell'area: per le aree molto lunghe ma strette deve essere valutata l'opportunità di omogeneizzare anche se si superano i 12.000 metri quadrati.

Di seguito si riportano i casi più frequenti di omogeneizzazione:

- piccole aree a bosco immerse in aree agricole possono essere omogeneizzate passando dalla classe I alla classe II o III;
- piccole aree agricole immerse in aree a bosco possono essere omogeneizzate passando dalla classe II o III alla classe I;
- piccole aree residenziali in classe II possono essere omogeneizzate con aree limitrofe poste in classe III.



FASCE DI RISPETTO

La normativa prevede il **divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)** ("accostamento critico"). Qualora, in seguito all'omogeneizzazione, risultino presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si dovrà procedere all'inserimento delle cosiddette fasce di rispetto o fasce cuscinetto. Le fasce di rispetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e **distanti almeno 50 metri**. Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potranno inserire una o più fasce di rispetto e ad ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l'accostamento critico (es.: in presenza di un accostamento tra un'area in Classe II e una in Classe V si inseriranno due fasce di rispetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV).

Nel processo di inserimento delle fasce di rispetto valgono le seguenti regole generali:

- non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l'accostamento critico;
- possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate così da mettere in evidenza aree compromesse dal punto di vista acustico ed indirizzare la futura urbanizzazione. Ad esempio all'interno di aree industriali non ancora attivate che confinano con aree residenziali, all'interno di aree soggette a pianificazione attuativa non ancora realizzate, ecc.;
- se il salto di classe interessa zone a bosco, aree improduttive, aree a pascolo (in classe I) non è necessario inserire le fasce di rispetto in quanto in tali aree non ci sono potenziali ricettori e l'eventuale cambio di destinazione d'uso sarà oggetto di variante dello strumento urbanistico comunale con conseguente adeguamento della classificazione acustica;
- non può essere inserito un numero di fasce di rispetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse;
- nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce di rispetto necessarie ad evitare l'accostamento critico, devono essere inserite solamente quelle di classe acustica contigua all'area più sensibile.

La normativa stabilisce il divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) ("accostamento critico") anche per aree appartenenti a comuni confinanti (Legge 447/95 art. 4 comma 1 lettera a). Dovrà quindi essere effettuata una verifica confrontando la classificazione acustica con quella dei comuni confinanti al fine di individuare eventuali contatti critici e valutare la possibilità di inserire fasce di rispetto.

V. **FASE V - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA PREVISTE PER LE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI, DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO E DELLE AREE SCIISTICHE:**

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA PER LE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

L'ultima fase prevede l'individuazione delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti di cui all'art. 3, comma 2 del DPCM 14 novembre 1997. All'interno di tali fasce ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti stabiliti dai specifici decreti attuativi della Legge 447/95. Secondo il DPCM 14 novembre 1997, per le infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie i limiti previsti per le classi acustiche non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, mentre all'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. L'attribuzione dei limiti propri per tali fasce di pertinenza, viene quindi effettuata indipendentemente dalla classificazione acustica. Il DPR 30 marzo 2004 n. 142 disciplina il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare e prevede diverse fasce di pertinenza a seconda della tipologia di strada così come definita dal Codice della Strada DLgs 285/1992. Il DPR 18 novembre 1998 n. 459 disciplina, invece, l'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario prevedendo le fasce di pertinenza relative alle ferrovie. Al fine di determinare le fasce di pertinenza è necessario disporre dei dati inerenti il grafo delle infrastrutture sia stradali che ferroviarie e la classificazione delle strade come definita dal Codice della Strada DLgs 285/1992. I tratti di strade



extraurbane che attraversano i centri abitati devono essere classificati come strade urbane: ai fini della classificazione delle strade è quindi necessario disporre della cartografia relativa ai confini dei centri abitati.

Tabella 11 Schema di classificazione delle strade ai sensi di quanto previsto dal DPR 30 marzo 2004

A	Autostrade
B	Strade extraurbane principali
Ca	Strade extraurbane secondarie (a carreggiate separate)
Cb	Strade extraurbane secondarie (a carreggiate non separate)
Da	Strade urbane di scorrimento (a carreggiate separate)
Db	Strade urbane di scorrimento (a carreggiate non separate)
E	Strade urbane di quartiere
F	Strade locali

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO

L'ubicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, è effettuata in modo da non provocare penalizzazioni acustiche ai ricettori più vicini, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto). In ogni caso, tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con le scuole è ammissibile a condizione che le manifestazioni non si svolgano in concomitanza con l'orario scolastico. La localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 11 del d.P.G.P. 23 dicembre 1998 n. 43-115/Leg stabilisce le regole per la gestione di queste aree prescrivendo l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo le emissioni acustiche ed individua le fasce orarie entro le quali possono essere esercitate tali attività. L'elenco delle aree individuate dovrà essere riportato all'interno delle norme tecniche di attuazione della classificazione acustica.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIISTICHE

Le aree sciistiche devono essere oggetto di una specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo. Durante il periodo invernale, infatti, oltre alla fruizione delle piste, degli impianti di risalita e di eventuali attività di servizio collegate, sono in funzione impianti speciali come cannoni per l'innevamento, battipista, pompe, torri di raffreddamento, attività che si concentrano anche nel periodo notturno e che conferiscono alle aree sciistiche delle caratteristiche non più assimilabili dal punto di vista acustico alle aree a bosco o pascolo. Durante il periodo estivo possono invece essere in funzione gli impianti di risalita. Per tali aree è quindi necessario adottare una classificazione acustica su base stagionale.

Pertanto, la rappresentazione cartografica di tali aree dovrà comprendere:

- le aree adibite a piste da sci;
- le stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita e le relative aree di pertinenza;
- gli impianti di risalita, a cui deve essere assegnata una fascia di territorio pari a 30 metri per ciascun lato dell'impianto.

Nei periodi di svolgimento dell'attività sciistica o comunque di attività degli impianti di risalita, alle aree sciistiche dovranno essere assegnati i limiti corrispondenti alla classe IV. Nei restanti periodi dell'anno alle aree sciistiche saranno assegnati i limiti corrispondenti alle classi acustiche riportate nella cartografia di classificazione acustica del territorio, corrispondenti alla loro destinazione in assenza di funzionamento degli impianti.



5 INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI

5.1 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE I

NOTA METODOLOGICA

"Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

Le aree da inserire in **Classe I**, sono le porzioni di territorio per le quali **la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione**. Il DPCM 14 novembre 1997 indica dei casi esemplificativi:

- le aree ospedaliere e scolastiche,
- le aree destinate al riposo ed allo svago,
- le aree di particolare interesse urbanistico
- i parchi pubblici.

Le aree ospedaliere e scolastiche, così come le case di riposo, al fine di garantire la massima quiete, devono essere tutelate dal punto di vista del rumore. A queste aree, secondo quanto previsto dalla normativa, dovrebbe pertanto essere assegnata a la classe I. Tuttavia, nel caso di aree esistenti inserite in zone già compromesse dal punto di vista acustico potrà essere assegnata anche una classe superiore (es. la classe II). Per gli edifici destinati ad uso universitario, in considerazione della specificità propria dell'attività, della contemporanea presenza di funzione scolastica e attività di servizio collegate, dell'indotto determinato potrà essere assegnata anche una classe superiore alla I. Nei casi in cui le aree scolastiche e ospedaliere siano inserite in edifici con prevalenza di altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi, cliniche, ecc.) assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe II o III). Vanno inserite in classe I le aree a bosco, le aree improduttive, le aree a pascolo, i parchi di grandi dimensioni. Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo. Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo e allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc.), la classe acustica potrà essere di minore tutela. Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona in cui sono inserite. Le aree di particolare interesse ambientale sono classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.

ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA I

Sono state inserite in classe I le seguenti aree del P.R.G.:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA DA PRG	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA DA PRG
E106	AREA A BOSCO		Classe I
E107	AREA A PASCOLO		Classe I
F203	SCOLASTICA E CULTURALE		Classe I

Alcune aree classificabili da PRG in classe II e III, sono state classificate in classe I. Le motivazioni sono state le seguenti:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA DA PRG	NUOVA CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA	MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
E102	AGRICOLA SECONDARIA	Classe III	Classe I	OMOGENEIZZAZIONE



5.2 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE II

NOTA METODOLOGICA

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali".

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa. I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.

A tutte le residenze deve essere assegnata almeno la classe II, anche alle residenze sparse nelle aree rurali o nei boschi.

ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA II

Sono state inserite in classe II le seguenti aree del PRG:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE DA PRG
A101	INSEDIAMENTO STORICO	Classe II
B101	AREA RESIDENZIALE ESISTENTE-SATURA	Classe II
B103	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	Classe II
C101	AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE	Classe II
D207	ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE	Classe II
F303	VERDE ATTREZZATO VERDE DI PROTEZIONE	Classe II
F304	VERDE ATTREZZATO VERDE DI PROTEZIONE P	Classe II
H101	VERDE PRIVATO	Classe II

Alcune aree classificabili da PRG in classe I e III, sono state classificate in classe II. Le motivazioni sono state le seguenti:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE DA PRG	NUOVA CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONA	MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
D216	AREA PER CAMPEGGIO	Classe III	Classe II	ATTIVITA' RICETTIVA E MALGA
E101	AGRICOLA PRIMARIA	Classe III	Classe II	AREA RESIDENZIALE MISTA AREA AGRICOLA AREE AGRICOLE A BASSA MECCANIZZAZIONE
E102	AGRICOLA SECONDARIA	Classe III	Classe II	AREA AGRICOLA LIMITROFA A EDIFICATO AREA RESIDENZIALE MISTA AREA AGRICOLA AREA RESIDENZIALE MISTA AREA AGRICOLA AREE AGRICOLE A BASSA MECCANIZZAZIONE AREE AGRICOLE EDIFICATE OMOGENEIZZAZIONE
E104	AREA AGRICOLA DI PREGIO	Classe III	Classe II	AREA RESIDENZIALE MISTA AREA AGRICOLA AREE AGRICOLE A BASSA MECCANIZZAZIONE
E106	AREA A BOSCO	Classe I	Classe II	AREA RESIDENZIALE MALGA OMOGENEIZZAZIONE
E107	AREA A PASCOLO	Classe I	Classe II	ATTIVITA' RICETTIVA E MALGA MALGA
F201	ATTREZZATURA SERVIZI CIVILI E AMMINISTRA	Classe III	Classe II	CANTIERE COMUNALE MUNICIPO VIGILI DEL FUOCO
F305	PARCHEGGIO	Classe III	Classe II	PARCHEGGIO A BASSA FREQUENTAZIONE
F306	PARCHEGGIO DI PROGETTO	Classe III	Classe II	PARCHEGGIO A BASSA FREQUENTAZIONE
H102	SERVIZI PRIVATI	Classe III	Classe II	AREE AGRICOLE A BASSA MECCANIZZAZIONE
F439	SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ	Classe III	Classe II	OMOGENEIZZAZIONE
F209	SPORTIVA AL COPERTO	Classe III	Classe II	STRUTTURA SPORTIVA A SERVIZIO DELLA SCUOLA



5.3 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE III

NOTA METODOLOGICA

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con essenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici".

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole. Le grandi aree agricole di fondovalle vanno inserite in classe III, mentre per le aree agricole di dimensioni più ridotte e localizzate ad altitudini maggiori si può valutare l'inserimento in classe II. Gli insediamenti zootecnici rilevanti e gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classe IV-V-VI).

ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA III

Sono state inserite in classe III le seguenti aree del PRG:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNETA DA PRG
E101	AGRICOLA PRIMARIA	Classe III
E102	AGRICOLA SECONDARIA	Classe III
E104	AREA AGRICOLA DI PREGIO	Classe III
F306	PARCHEGGIO DI PROGETTO	Classe III
F439	SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ	Classe III
H102	SERVIZI PRIVATI	Classe III
F207	SPORTIVA ALL'APERTO	Classe III

Alcune aree classificabili da PRG in classe I e II, sono state classificate in classe III. Le motivazioni sono state le seguenti:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNETA DA PRG	NUOVA CLASSE ACUSTICA ASSEGNETA	MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
				A
A101	INSEDIAMENTO STORICO	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3
A103	AREE URBANE CONSOLIDATE	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3
B101	AREA RESIDENZIALE ESISTENTE-SATURA	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3
B103	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3
C101	AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3
E106	AREA A BOSCO	Classe I	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3 OMOGENEIZZAZIONE
F301	VERDE PUBBLICO	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3
F801	ATTREZZATURE SERVIZI CIMITERIALI	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3

5.4 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE IV

NOTA METODOLOGICA

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie."

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie. Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi. Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate in Classe V.

ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA IV

Vengono inserite in classe IV le seguenti aree del PRG:



CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA DA PRG
E201	IMPIANTO AGRICOLO	Classe IV

Vi sono altre aree (come ad esempio gli impianti tecnologici) zonizzabili acusticamente da PRG in classe IV, a cui è stata assegnata una classe acustica diversa.

Alcune aree classificabili da PRG in classe I, II, III o V sono state classificate in classe IV. Le motivazioni sono state le seguenti:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA DA PRG	NUOVA CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA	MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
A101	INSEDIAMENTO STORICO	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
B101	AREA RESIDENZIALE ESISTENTE-SATURA	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4 OMOGENEIZZAZIONE
B103	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
C101	AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
D104	AREE PRODUTTIVE LOCALI	Classe V	Classe IV	MAGAZZINO EDILE
E101	AGRICOLA PRIMARIA	Classe III	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
E102	AGRICOLA SECONDARIA	Classe III	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4 OMOGENEIZZAZIONE
E104	AREA AGRICOLA DI PREGIO	Classe III	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
E106	AREA A BOSCO	Classe I	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
F301	VERDE PUBBLICO	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
F304	VERDE ATTREZZATO_VERDE DI PROTEZIONE P	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
F305	PARCHEGGIO	Classe III	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
F306	PARCHEGGIO DI PROGETTO	Classe III	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
F439	SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ	Classe III	Classe IV	OMOGENEIZZAZIONE
F801	ATTREZZATURE SERVIZI CIMITERIALI	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
H102	SERVIZI PRIVATI	Classe III	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4

5.5 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE V

NOTA METODOLOGICA

"Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni."

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA V

Nel PRG vi sono aree classificabili in classe acustica V (come ad esempio le aree produttive locali) ma sono state classificate diversamente.

Alcune aree classificabili da PRG in classe II, III e IV sono state classificate in classe V. Le motivazioni sono state le seguenti:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA DA PRG	NUOVA CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA	MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
B103	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	Classe II	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
C101	AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE	Classe II	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
D108	AREE COMMERCIALI INTEGRATE	Classe IV	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
D121	AREE COMMERCIALI NORMALI	Classe III	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
E101	AGRICOLA PRIMARIA	Classe III	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
E102	AGRICOLA SECONDARIA	Classe III	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
E104	AREA AGRICOLA DI PREGIO	Classe III	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
F116	ATTREZZATURA TECNOLOGICA	Classe IV	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
F304	VERDE ATTREZZATO_VERDE DI PROTEZIONE P	Classe II	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
F306	PARCHEGGIO DI PROGETTO	Classe III	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5 OMOGENEIZZAZIONE
F430	STAZIONE FERROVIARIA	Classe IV	Classe V	OMOGENEIZZAZIONE
F439	SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ	Classe III	Classe V	OMOGENEIZZAZIONE
H102	SERVIZI PRIVATI	Classe III	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5



5.6 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE VI

NOTA METODOLOGICA

"Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi."

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore. Le classi V e VI si differenziano per il limite di immissione notturno e per l'applicazione del criterio differenziale (non si applica in classe VI): per l'assegnazione delle due classi è utile considerare anche la presenza o meno nell'area di impianti a ciclo continuo.

ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA VI

Sono state inserite in classe VI le seguenti aree del PRG:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA DA PRG
D101	AREE PRODUTTIVE PROVINCIALI	Classe VI
D102	PRODUTTIVE PROVINCIALI DI PROGETTO	Classe VI

Alcune aree classificabili da PRG in classe V, sono state classificate in classe VI. Le motivazioni sono state le seguenti:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA DA PRG	NUOVA CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA	MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
				MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
F430	STAZIONE FERROVIARIA	Classe IV	Classe VI	OMOGENEIZZAZIONE
F439	SPAzi A SERVIZIO DELLA MOBILITA	Classe III	Classe VI	OMOGENEIZZAZIONE
F601	VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Classe III	Classe VI	OMOGENEIZZAZIONE
F603	VIABILITA' LOCALE IN PROGETTO	Classe III	Classe VI	OMOGENEIZZAZIONE



5.7 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

LA RETE STRADALE

Nel caso qui in esame, le infrastrutture viarie che attraversa il territorio comunale di NOVALEDO, sono:

- S.S. 47;
- S.P. 228;
- Strade comunali.

Sulla base delle caratteristiche geometriche e funzionali previste, la S.S. 47, è classificabile come **STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE - Tipo B**; la S.P. 228, attraversando centri urbani, viene classificata come **STRADA URBANA DI SCORRIMENTO - Tipo D(b)**. Tutte le altre strade comunali sono definite **STRADA URBANA DI QUARTIERE - Tipo E** e **STRADA LOCALE - Tipo F**.

Ai fini acustici, per le strade esistenti (Tab. 1 Allegato 1 al D.P.R. 142/2004) all'interno della fascia di pertinenza acustica va verificato il rispetto dei seguenti limiti di immissione:

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	D(b) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	50	40	65	55
F - locale		30	50	40	65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno

* per le scuole vale il solo limite diurno

** Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995

LA RETE FERROVIARIA

La ferrovia presente sul territorio Comunale, ha una velocità di progetto inferiore ai 200 km/h. La fascia territoriale di pertinenza della struttura ferroviaria è suddivisa in due parti: la prima, fascia A, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m; la seconda, fascia B, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m. All'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture esistenti, valgono i seguenti limiti:

50 dB(A) L_{eq} diurno, 40 dB(A) L_{eq} notturno per scuole⁶, ospedali, case di cura e case di riposo ;

70 dB(A) L_{eq} diurno, 60 dB(A) L_{eq} notturno per gli altri ricettori in fascia A;

65 dB(A) L_{eq} diurno, 55 dB(A) L_{eq} notturno per gli altri ricettori in fascia B.

Le fasce di pertinenza non sono, comunque, elementi della zonizzazione acustica, ma sono da considerarsi come fasce di esenzione relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico ferroviario dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

⁶ per le scuole solo in periodo diurno



5.8 AREE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI TEMPORANEI

Il Comune di Novaledo, non ha indicato aree specifiche per le manifestazioni e spettacoli temporanei all'aperto.

5.9 OTTIMIZZAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE

Per evitare l'accostamento di classi con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dB(A), ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. 447/95, sono state introdotte delle fasce intermedie, o di transizione, degradanti. Ove possibile, queste fasce sono state ubicate all'interno delle aree inizialmente classificate con i limiti meno restrittivi; a tutela quindi delle aree più sensibili.

5.10 VERIFICA DI COERENZA CON LA ZONIZZAZIONE DEI COMUNI CONFINANTI

Nella redazione del P.C.C.A. del Comune di Novaledo, è stata verificata la compatibilità con le zonizzazioni acustiche dei Comuni confinanti.




Figura 1 Comuni confinanti (Fonte: ns. elaborazioni 2022)

I comuni confinanti con il Comune di Novaledo sono: **Levico Terme, Frassilongo, Roncegno Terme, Borgo Valsugana**.

Il comune di **Frassilongo** non risulta possedere un Piano Comunale di Classificazione Acustica; Tutti gli altri comuni, sono dotati di P.C.C.A.. La verifica di congruità, tra il nuovo PCCA del comune di Levico e dei Comuni Confinanti, verrà quindi fatta con i comuni di **Levico Terme, Roncegno Terme e Borgo Valsugana**.




Figura 2 PCCA Comuni confinanti (Fonte: ns. elaborazioni 2022)

Levico Terme: La classificazione acustica attuale di confine del comune di Levico Terme, risulta essere in classe III, mentre la classe acustica del comune di Novaledo (della zona a bosco) risulta essere in classe I. Il potenziale conflitto di classe, non risulta essere un problema in quanto l'area a bosco sul comune di Novaledo è priva di abitazioni. Si segnala che il nuovo PCCA di Levico Terme, in fase di adozione, prevede il cambio di zonizzazione dell'area di confine da classe acustica III a classe acustica I, rendendo i due piani perfettamente omogenei.

Comune di Borgo Valsugana: La classificazione acustica attuale di confine del comune di Borgo Valsugana, risulta essere in classe III, mentre la classe acustica del comune di Novaledo (zona a bosco) risulta essere in classe I. Il potenziale conflitto di classe, non risulta essere un problema in quanto l'area a bosco sul comune di Novaledo è priva di abitazioni. Si segnala che il nuovo PCCA di Borgo Valsugana, in fase di adozione, prevede il cambio di zonizzazione dell'area di confine da classe acustica III a classe acustica I, rendendo i due piani perfettamente omogenei.

Roncegno: La classificazione acustica attuale di confine del comune di Roncegno, risulta essere in classe III, mentre la classe acustica del comune di Novaledo (della zona a bosco) risulta essere in classe I. Il potenziale conflitto di classe, non risulta essere un problema in quanto l'area a bosco sul comune di Novaledo è priva di abitazioni.



Come accennato, i Comuni di Levico Terme e di Borgo Valsugana, stanno aggiornando il loro PCCA. Di seguito si riporta l'estratto del confronto tra il PCCA di Novaledo e i PCCA in fase di approvazione.




Figura 3 PCCA Comuni confinanti Nuovi PCCA in fase di approvazione (Fonte: ns. elaborazioni 2022)



Firmato digitalmente da:
MORANDINI MICHELE
Firmato il 15/05/2024 10:23
Seriale Certificato: 745955
Valido dal 21/09/2021 al 21/09/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Comune di

NOVALEDO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Versione 02 dd 14.05.2024

PIANO COMUNALE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)

Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – D.G.P. n. 14002/1998– D.G.P. n. 390/2000

Approvato in prima adozione con delibera del Consiglio Comunale
n. _____ del _____

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. _____ del _____

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
n. _____ del _____, Supplemento n. _____

Ing. I. Michele Morandini - Tecnico competente in acustica E.N.T.E.C.A. n. 42
P. Iva 02349250221 C.F. MRNMHL 74T23 L781T
Viale Xicco Polentone n. 17 38056 Levico Terme (Tn) M +393471813203 F +391782744624
mail ing.michelemorandini@gmail.com pec michele.morandini@ingpec.eu

Timbro e Firma



SOMMARIO

TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art 1.PREMessa	1
Art 2.CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE.....	1
Art 3.LIMITI DI RUMORE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	2
Art 4.ADEGUAMENTO AL P.C.C.A	2
TITOLO II.ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	3
Art 5.CAMPO DI APPLICAZIONE	3
Art 6.RUMORE ESTERNO.....	3
Art 7.RUMORE INTERNO.....	3
Art 8.VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	3
Art 9.VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	4
Art 10.PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	4
TITOLO III.ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI – ALTRE SORGENTI DI RUMORE	5
Art 11.CAMPO DI APPLICAZIONE	5
Art 12.MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE	5
Art 13.MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI.....	5
Art 14.SIRENE DI SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO	6
Art 15.CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE	6
TITOLO IV.ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE - ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO ED EVENTI SPORTIVI	7
Art 16.CAMPO DI APPLICAZIONE	7
Art 17.INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	7
Art 18.AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	8
Art 19.ORARI E LIMITI DELLE MANIFESTAZIONI	8
Art 20.DIVIETI	8
TITOLO V.ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	10
Art 21.CAMPO DI APPLICAZIONE	10
Art 22.INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	10
Art 23.AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	10
Art 24.ORARI E LIMITI	11
Art 25.EMERGENZE	11



TITOLO VI. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE – ALTRE ATTIVITA'	12
Art 26. CAMPO DI APPLICAZIONE	12
Art 27. RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICO	12
Art 28. PUBBLICITÀ FONICA	12
Art 29. ALLARMI ACUSTICI	12
Art 30. ATTREZZATURE DA GIARDINO	12
Art 31. DIVIETI	13
TITOLO VII. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO	14
Art 32. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	14
Art 33. SANZIONI	14
TITOLO VIII. DISPOSIZIONI FINALI	15
Art 34. ENTRATA IN VIGORE	15
Art 35. ABROGAZIONI E VALIDITÀ	15
Art 36. CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE	15
Art 37. DECADENZA	15
ALLEGATI AL REGOLAMENTO	I
ALLEGATO 1: CHI DEVE PRESENTARE LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	II
ALLEGATO 2: CONTENUTI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	IV
ALLEGATO 3: CHI DEVE PRESENTARE LA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	V
ALLEGATO 4: CONTENUTI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	VI
ALLEGATO 5: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI - FINO A 20 EVENTI ANNUI	VII
ALLEGATO 6: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI - PIÙ DI 20 EVENTI ANNUI	X
ALLEGATO 7: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.	XIII



TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. PREMESSA

1. Il presente regolamento, disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., "Legge quadro sull'inquinamento acustico", del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", degli ulteriori decreti di applicazione, nonché in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m.i., "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti".
2. Il medesimo non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 844 del Codice Civile o del primo comma dell'articolo 659 del Codice Penale.
3. Ai sensi della normativa vigente¹, non sono inoltre soggette al presente regolamento, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale.

ART 2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (d'ora in poi P.C.C.A.) suddivide il territorio comunale in zone acustiche omogenee a ciascuna delle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, definiti dalla normativa vigente².
2. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito dalla normativa vigente³, sono tenute al rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1 e a quanto previsto dalla normativa vigente di settore.
3. Di seguito si riportano i valori **limite assoluto di immissione [L_{eq} in dB(A)]**, di **emissione [Leq in dB(A)]** vigenti al momento della stesura del presente regolamento:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valore limite di EMISSIONE		Valore assoluto di IMMISSIONE	
	Tempi di riferimento		Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

4. Di seguito si riportano i **valori di attenzione**⁴ vigenti al momento della stesura del presente regolamento:
 - a) Se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) Se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

¹ Art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m.i.

² D.P.C.M. 14.11.1997

³ Art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447

⁴ Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente



ART 3. LIMITI DI RUMORE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1. Le fasce territoriali di pertinenza acustica ed i rispettivi valori limite di inquinamento concernenti le infrastrutture stradali sono definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 21995, n. 447"*, in base alla tipologia dell'infrastruttura stradale e sono rappresentate nella Tavola intitolata *"Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali"* del P.C.C.A..
2. Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come *"fasce di esenzione"* relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che invece dovrà essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano la zona medesima.

ART 4. ADEGUAMENTO AL P.C.C.A.

1. Il superamento di uno dei due valori di attenzione definiti nell' Art 2 lettera punto 4 lettera a) o b), ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.
2. Le attività rumorose permanenti o temporanee, devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.
3. **Le attività preeistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A.** presentando (entro i 6 mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A.) una valutazione di impatto acustico che evidensi il rispetto dei nuovi limiti imposti o, in alternativa, presentando un'autocertificazione firmata da un tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto dei limiti imposti dal nuovo P.C.C.A. o una dichiarazione in cui viene indicato l'avvenuto deposito al Protocollo Comunale, di una precedente valutazione di impatto acustico, in cui si evidenzi il rispetto dei limiti imposti dal nuovo P.C.C.A..



TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART 5. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente regolamento si definisce **attività rumorose permanenti** qualsiasi attività rumorosa che si non si esaurisce in periodi di tempo limitati, legata ad ubicazioni stabili e che si svolgono con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi; sono ricomprese le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento. Sono escluse le attività di tipo domestico e condominiale. Ad esempio, sono considerate permanenti:
 - a. Attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b. Attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico - scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c. Attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
 - d. Attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e. Servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento).

ART 6. RUMORE ESTERNO

1. Le attività indicate all'**Art 5**, devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i **limiti stabiliti dal P.C.C.A.** (immissione ed emissione) e devono **rispettare il criterio differenziale** di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e s.m. e i.. Sono esclusi dall'applicazione dei criterio differenziale, gli edifici non adibiti ad uso commerciale, produttivo o professionale, quali edifici esclusivamente, residenziali, scolastici, ricreativi, di culto, o adibiti ad usi assimilabili a questi.
2. I limiti di cui al comma 1 (limiti stabiliti dal PCCA – immissione emissione e criterio differenziale) si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vocare clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione. Sono esclusi dall'applicazione dei criterio differenziale, le movimentazioni o il parcheggio di veicoli di edifici non adibiti ad uso commerciale, produttivo o professionale, quali edifici esclusivamente, residenziali, scolastici, ricreativi, di culto, o adibiti ad usi assimilabili a questi.

ART 7. RUMORE INTERNO

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo precedente, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal Titolo VIII capo II del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m. e i., quando applicabile.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo precedente, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 e s.m. e i..

ART 8. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Il Comune richiede la **documentazione previsionale di impatto acustico**, redatta da un tecnico competente in acustica, in tutti i casi di nuovi progetti, potenziamento o modifiche agli stessi che possano comportare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale già presenti sul territorio. In **ALLEGATO 1: CHI DEVE PRESENTARE LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO**, si riporta l'elenco delle opere soggette a valutazione previsionale di impatto acustico mentre in **ALLEGATO 2: CONTENUTI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO** si riportano i contenuti di una valutazione di impatto acustico.



ART 9. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. Il Comune richiede la **documentazione di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in acustica, in tutti i casi in cui debbano essere realizzate determinate opere come ad esempio **scuole, ospedali, case di cura, nuove aree residenziali**, parchi ecc., con lo scopo di verificare le condizioni di rumorosità esistenti e verificare l'idoneità della zona, con le opere previste dal progetto. In **ALLEGATO 3: CHI DEVE PRESENTARE LA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO**, si riporta l'elenco delle opere soggette a valutazione di clima acustico mentre in **ALLEGATO 4: CONTENUTI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO**, si riporta l'elenco delle tipologie di opere per cui è prevista la valutazione di clima acustico.

ART 10. PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che, alla data di entrata in vigore del P.C.C.A., non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi,
2. Il "Piano aziendale di risanamento acustico" di cui al comma 1, deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici (12) mesi dalla presentazione del piano stesso.
3. Il soggetto tenuto alla presentazione del "Piano Aziendale di Risaramento Acustico" può richiedere all'Amministrazione un prolungamento al termine di cui al comma 2 per l'adeguamento ai valori limite stabiliti. E' facoltà dell'Amministrazione concederlo, previa valutazione della fondatezza dei motivi (ad esempio ammontare degli oneri finanziari, particolare complessità tecnica nella realizzazione degli interventi, ecc.) e tenuto conto dell'entità dei rumori presenti nonché del numero dei ricettori coinvolti.
4. Il Comune, entro novanta (90) giorni dalla presentazione del "Piano aziendale di risanamento acustico", può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al "Piano aziendale di risanamento acustico" dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale⁵.
5. Le imprese che non adempiono a quanto sopra stabilito sono soggette alle sanzioni e ai provvedimenti previsti nel presente regolamento.

5 Legge 26 ottobre 1995, n. 447



TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI – ALTRE SORGENTI DI RUMORE

ART 11. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente regolamento, si definisce **attività rumorose permanenti – altre sorgenti di rumore** qualsiasi attività rumorosa non elencata nel precedente TITOLO. Tali attività rumorose, per loro natura, non sono soggette ai limiti imposti dal PCCA (immissione, emissione e criterio differenziale) ma devono comunque sottostare a **specifici orari** per ridurre al minimo il disturbo prodotto.

ART 12. MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE

1. L'uso di macchinari per la coltivazione ed irrigazione dei campi, per i trattamenti antiparassitari delle culture, per il pompaggio dell'acqua o altri liquidi e per ogni attività è consentito in deroga ai valori limite delle zone in cui avviene, purché sia effettuato dalle ore 6.00 alle 22.00.
2. L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati, è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali, con cadenza di sparo superiore a 5 minuti ed è in ogni caso vietato dalle ore 22.00 e alle ore 8.00.
3. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART 13. MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle **aree verdi private** (taglia erbe, motocoltivatori, trattorini, barre falcianti, motoseghe, seghette circolari, soffiatori d'aria ecc.), è consentito in deroga ai valori limite delle zone in cui avviene, a **condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti** organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguitando l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, e purché sia effettuato nei seguenti orari:

Periodo	Orari validi Tutto l'anno
nei giorni feriali e festivi	dalle 8.00 - 12.00 e dalle 14.30 alle 21.00

2. Le operazioni di manutenzione delle **aree verdi pubbliche**, è consentito:

Periodo	Orari validi Tutto l'anno
nei giorni feriali + sabato	dalle 7.00 - 13.30 e dalle 15.00 alle 21.00
nei giorni festivi	no

3. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito:

Periodo	Orari validi Tutto l'anno
nei giorni feriali + sabato	dalle 7.00 alle 19.00
nei giorni festivi	dalle 9.00 - 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00



4. Le altre attività di:

- a. Igienie del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani sono consentite:

Periodo	Orari validi Tutto l'anno
sempre	dalle 5.00 alle 19.00

- b. Servizio di svuotamento delle campane contenenti vetro che è consentito:

Periodo	Orari validi Tutto l'anno
sempre	dalle 8.00 alle 19.00

- c. L'uso di macchine sgombraneve e pulizia strade condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici dello stesso servizio è **sempre consentito**.

5. Le attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, possono essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune.
6. È fatta salva la possibilità di deroga per particolari esigenze rilevate dall'Amministrazione.
7. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART 14. SIRENE DI SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito **è consentito in deroga** ai valori limite delle zone in cui avviene, a **condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti** atti a ridurre al minimo il disturbo, dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
2. Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

ART 15. CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Comune, l'uso delle campane per le ceremonie religiose è consentito in deroga:
- a. *dalle ore 6:00 alle ore 01:00 e per un periodo continuativo non superiore a 20 minuti, in occasione delle Grandi Festività;*
- b. *dalle ore 6:00 alle ore 21:30 e per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.*



TITOLO IV. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE - ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO ED EVENTI SPORTIVI

ART 16. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Per **attività rumorosa temporanea** si intende quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali ad esempio⁶:
 - a. *ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;*
 - b. *ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;*
 - c. *EVENTI SPORTIVI svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.*
2. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica.
3. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART 17. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro che, per la buona riuscita della manifestazione, necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1332 di data 3 agosto 2015.
3. Il singolo esercizio, può optare:

Opzione	numero di eventi / manifestazioni	Arco temporale	Localizzazione	Richiesta Autorizzazione in deroga
A	Fino a venti (20) eventi annui	anno solare 01.01-31.12	svolte all'aperto e/o al chiuso	Si
B	Più di venti (20) eventi annui	anno solare 01.01-31.12	svolte all'aperto e/o al chiuso	Si

4. Per l'esercizio che, optato per l'opzione A, decida di effettuare ulteriori eventi/manifestazioni oltre alle 20 richieste, per gli eventi o per le manifestazioni successive, dovrà rispettare i limiti imposti dal P.C.C.A..
5. Presso il Comune, verrà istituito un apposito registro, con indicate, per ogni esercizio, il numero complessivo di eventi / manifestazioni svolte durante l'anno.
6. Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.
7. Come per le attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari), anche per le attività temporanee di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi, in ambiente aperto o chiuso, valgono i **requisiti acustici delle sorgenti sonore** regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 e s.m. e i..

⁶ Definita dalla Del. G.P. 25 febbraio 2000 n. 390



ART 18. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Lo svolgimento nel territorio Comunale delle attività di cui al presente articolo che venga esercitato **nel rispetto dei limiti di classe acustica previsti dal PCCA (limiti di immissione, emissione e del criterio differenziale)**, non necessita di autorizzazione specifica.
2. Lo svolgimento nel territorio Comunale delle attività di cui al presente articolo che venga esercitato **NON rispettando i limiti di classe acustica**, necessita di autorizzazione in deroga che deve essere presentata almeno **20 giorni prima**. L'esercente può scegliere tra due opzioni:

Opzione	numero di eventi / manifestazioni	Richiesta Autorizzazione in deroga
A	Fino a venti (20) eventi annui	ALLEGATO 5: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI - FINO A 20 EVENTI ANNUI
B	Più di venti (20) eventi annui	ALLEGATO 6: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI - PIÙ DI 20 EVENTI ANNUI

ART 19. ORARI E LIMITI DELLE MANIFESTAZIONI

1. Lo svolgimento delle attività che necessitano di **AUTORIZZAZIONE IN DEROGA** al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato:

opzione	Periodo	Orario	Limiti da applicare	
A (fino a 20 eventi annui)	Tutto l'anno	dalle 06.00 alle 23.00	-	
		dalle 23.00 alle 06.00	<i>Limiti di zona (*)</i>	<i>Limiti stabiliti dal P.C.C.A.</i>
B (più di 20 eventi/annui)	Tutto l'anno	dalle 06.00 alle 22.00	-	
		dalle 22.00 alle 06.00	<i>Limiti di zona (*)</i>	<i>Limiti stabiliti dal P.C.C.A.</i>

- a. (*) Con **limiti di zona**, si intendono i limiti di **immissione, emissione e criterio differenziale** stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune.
2. **Manifestazioni particolari o patrociniate e/o direttamente organizzate dal Comune:** Nell'ambito di manifestazioni particolari o patrociniate e/o direttamente organizzate dal Comune o sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico (indicando orari e durata da autorizzare), il Sindaco può autorizzare a sua discrezione, il superamento dei limiti acustici e di orario vigenti.
3. Se ritenuto necessario, il Sindaco potrà prescrivere ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, l'obbligo di utilizzo di particolari dispositivi elettronici (imitatori o quant'attro) nonché avanzare la richiesta all'esercente, di presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei limiti imposti dal presente PCCA.
4. I comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche e quelle a carattere benefico, le manifestazioni sportive e le esibizioni di cori di durata non superiore alle quattro (4) ore e svolte in periodo diurno (non oltre le ore 19.00) sono esentate dalla comunicazione per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse alle manifestazioni sopraindicate si svolgono manifestazioni musicali, queste devono rispettare la disciplina del presente regolamento (**Autorizzazione in deroga per numero di eventi / manifestazioni fino a venti (20) eventi annui**) ed i rispettivi limiti di legge.
5. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è **consentito solo al di fuori dell'orario scolastico**.

ART 20. DIVIETI

1. Vietata la concomitante presenza di più **eventi / manifestazioni** che espongono la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore. **Ammesse feste (eventi / manifestazioni) concomitanti, solamente se situate ad oltre 500 m di distanza.**



2. **Concomitanza di manifestazioni particolari o patrociniate e/o direttamente organizzate dal Comune:** Nell'ambito di manifestazioni particolari o patrociniate e/o direttamente organizzate dal Comune o sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico (indicando orari e durata da autorizzare), il Sindaco può autorizzare a sua discrezione, la concomitanza e/o la distanza minima il di feste, eventi o manifestazioni.



TITOLO V. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART 21. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Per attività rumorosa temporanea - cantieri edili, stradali ed assimilabili si intende quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
2. Le attività rumorose temporanee possono esseremesse in deroga ai limiti di classe acustica.
3. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. Sono regolamentate in questo **Titolo** le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..
5. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile l'uso delle macchine ed impianti in cantiere (es. barriere acustiche, corrette ubicazioni dei macchinari e delle lavorazioni rumorose nei confronti dei ricettori, ecc.).

ART 22. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso e fissi dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione ed alle direttive U.E..
2. Dette macchine ed impianti, dovranno essere collocati in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.
3. Gli impianti fissi (quali motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici circostanti; gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie opportunamente posizionate.
4. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
5. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
6. È fatto obbligo di dare adeguata informazione in merito al calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali vengono svolte le attività più rumorose, a chiunque abiti in un raggio congruo (almeno 100 metri dal cantiere) e comunque a case di riposo, case di cura e soggiorno, alberghi, cliniche, ospedali o case di accoglienza tutelate ed istituti scolastici, ubicati nel raggio di 200 metri dal cantiere.
7. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili abitativi plurifamiliari, il programma dei lavori dovrà essere portato a conoscenza dell'amministrazione dello stabile o dei condomini.
8. Tali informazioni dovranno essere sempre esposte anche nella sede del cantiere, in posizione facilmente consultabile, e nel caso di autorizzazioni in deroga, di cui al successivo comma 4 del presente articolo, dovranno riportare puntualmente la durata, l'articolazione temporale e i corrispondenti limiti acustici caratterizzanti l'attività temporanea concessa in deroga.

ART 23. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e s.m. e i., lo svolgimento delle attività di cui all' **Art 21** del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto degli orari; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Il superamento dei limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica nelle attività di cantieri edili, stradali ed assimilabili, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente articolo, necessita di autorizzazione specifica, con i contenuti di cui al **ALLEGATO 7: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI** del presente regolamento, fatta pervenire al Comune almeno **venti (20)** giorni prima dell'inizio dell'attività; il Comune di Novaledo potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista.

3. Il Sindaco, si riserva la possibilità di prescrivere la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale.
4. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Sindaco, può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato. Infine, se ritenuto necessario, il Sindaco, può richiedere che venga predisposta, da parte del richiedente, una valutazione previsionale di impatto acustico ai fini di verificare il rispetto dei limiti imposti dal P.C.C.A. (orari e limiti).
5. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri del presente regolamento, devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.

ART 24. ORARI E LIMITI

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore delle attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali è consentito:

Periodo	Orario	Limiti da applicare	
da maggio a settembre	dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00	-	
	dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 19.00 alle 8.00	<i>Limiti di zona (*)</i>	Limiti stabiliti dal P.C.C.A.
da ottobre ad aprile	dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00	-	
	dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 7.30	<i>Limiti di zona (*)</i>	Limiti stabiliti dal P.C.C.A.

- a. (*) Con **limiti di zona**, si intendono i limiti di immissione, emissione e criterio differenziale stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune.
2. Nei confronti di **strutture scolastiche** (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e **altri ricettori sensibili** (es. case di riposo) il Comune può imporre lo svolgimento di attività di cantiere in orari differenti da quelli indicati al comma precedente, adottando anche tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale di Novaledo, ritenesse di verificare le condizioni sopradescritte, può avvalersi del supporto dei tecnici dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento.
3. Il Sindaco valuterà i motivi della domanda e tenuto conto delle particolari esigenze lavorative, nonché della collocazione fisica e temporale del cantiere (ad esempio cantiere limitrofo a strutture scolastiche o altri ricettori sensibili), può autorizzare deroghe ai **limiti di periodo e all'orario**, prescrivendo eventualmente il rispetto di **specifici valori limite massimi assoluti**, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, ecc. nonché avanzare la richiesta all'esercente di **presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei limiti**.
4. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il **limite massimo assoluto di 65 dB(A) all'interno dei locali** dove si eseguono i lavori.

ART 25. EMERGENZE

1. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, ecc.), l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori in cantieri stradali è concessa automaticamente deroga agli orari ed ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.



TITOLO VI. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE – ALTRE ATTIVITÀ

ART 26. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Per **attività rumorosa temporanea – altre attività** si intende quell'attività non definite nei precedenti titoli e che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
2. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per ridurre al minimo il disturbo.

ART 27. RAZZI E FUOCHE D'ARTIFICO

1. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa in deroga l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:
 - a. *sagre paesane*;
 - b. *particolari ricorrenze e/o manifestazioni*.

ART 28. PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità fonica, salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente in forma itinerante all'interno dei centri abitati, è concessa in deroga ai valori limite delle zone in cui avviene, purché rispetti le seguenti condizioni:

Periodo	Orari
Tutti i giorni	dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

2. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, **non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II** individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

ART 29. ALLARMI ACUSTICI

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi. Nei sistemi di allarme antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.
 - b. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
 - c. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

ART 30. ATTREZZATURE DA GIARDINO

1. L'uso di attrezzi da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene concessa in deroga ai valori limite delle zone in cui avviene, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

Periodo	Orari
nei giorni feriali + sabato	dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
nei giorni festivi	dalle 10.00 alle 12.00



2. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

ART 31. DIVIETI

1. **È vietato** nelle strade, nelle piazze, nei parchi ed in generale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare strumenti sonori e musicali ad alto volume o disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre emissioni sonore di particolare intensità.
2. L'uso di apparecchi radiotelevisivi o di apparecchi elettrodomestici in genere, nonché quello di strumenti musicali, non deve arrecare disturbo alla quiete dei vicini.
3. **L'uso di strumenti musicali è in ogni caso vietato dalle ore 22.00 alle ore 7.00.**
4. È vietato nelle abitazioni disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali.



TITOLO VII. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

ART 32. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. La verifica e il controllo dell'ottemperanza alle prescrizioni del presente Regolamento, spettano alla Polizia Locale.
2. In qualsiasi momento, l'Amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico, deputato al controllo, di effettuare verifiche dei livelli di rumorosità, prodotta dalle attività non contemplate dal presente regolamento.
3. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico, comporteranno l'applicazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti, previsti nel presente regolamento.

ART 33. SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative da 25 euro a 500 euro previste all'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).
2. Nel caso di inosservanze alle prescrizioni di privati cittadini, il personale preposto ai controlli, potrà intimare al trasgressore l'adeguamento alle limitazioni previste al presente regolamento.
3. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga, e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a perpetrare nell'illecita condotta, violando le norme di legge o del presente regolamento, il Comune, a seconda dell'entità della violazione accertata, con emissione di specifica ordinanza (ex art. 9 L. 447/95), potrà disporre la sospensione della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
4. Con la stessa ordinanza il Comune può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.
5. Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione o, nei casi previsti, la revoca di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.



TITOLO VIII. DISPOSIZIONI FINALI

ART 34. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di **Novaledo** per 90 giorni.

ART 35. ABROGAZIONI E VALIDITÀ

- Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali, in materia di acustica, che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili.
- Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

ART 36. CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE

- L'Amministrazione comunale promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione, in particolare nelle scuole, allo scopo di rendere partecipe la popolazione dei problemi connessi con l'inquinamento acustico.

ART 37. DECADENZA

- L'emanazione di nuove disposizioni a livello provinciale comporta la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con le medesime.



ALLEAGATI AL REGOLAMENTO



ALLEGATO 1: CHI DEVE PRESENTARE LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Alla stesura del presente documento, valgono le seguenti disposizioni normative:

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (Legge 26 ottobre 1995, n. 447):
 - a) i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione, modifica o potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - b) i richiedenti:
 - il rilascio dei titoli edilizi abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - il rilascio di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - il rilascio di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzate all'esercizio di attività produttive.
2. Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.
3. In base all'art. 4 del D.P.R. 227/11, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico, di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n.447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B D.P.R. 227/11, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (utilizzo di impianti elettroacustici continuativo e non temporaneo. Per le autorizzazioni allo svolgimento delle attività e manifestazioni a carattere temporaneo in deroga ai limiti di rumore si rimanda al capitolo "Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo"). In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. Di seguito elencate le attività dell'allegato B:

- | | |
|---|---|
| 1) Attività alberghiera. | 2) Estetica. |
| 3) Attività agro-turistica. | 4) Centro massaggi e solarium. |
| 5) Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar). | 6) Piercing e tatuaggi. |
| 7) Attività ricreative. | 8) Laboratori veterinari. |
| 9) Attività turistica. | 10) Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca |
| 11) Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco. | 12) Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. |
| 13) Attività culturale. | 14) Lavanderie e stirerie. |
| 15) Attività operanti nel settore dello spettacolo. | 16) Attività di vendita al dettaglio di generi vari. |



- 17) Palestre.
- 18) Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
- 19) Stabilimenti balneari.
- 20) Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
- 21) Agenzie di viaggio.
- 22) Laboratori artigianali per la produzione di pane.
- 23) Sale da gioco.
- 24) Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
- 25) Attività di supporto alle imprese.
- 26) Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
- 27) Call center.
- 28) Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
- 29) Attività di intermediazione monetaria.
- 30) Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
- 31) Attività di intermediazione finanziaria.
- 32) Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
- 33) Attività di intermediazione Immobiliare.
- 34) Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
- 35) Attività di intermediazione Assicurativa.
- 36) Liuteria.
- 37) Attività di informatica – software.
- 38) Laboratori di restauro artistico.
- 39) Attività di informatica – house.
- 40) Riparazione di beni di consumo.
- 41) Attività di informatica – internet point.
- 42) Ottici.
- 43) Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
- 44) Fotografi.
- 45) Istituti di bellezza.
- 46) Grafici.

4. Per le attività diverse da quelle indicate, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
5. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.
6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'Ufficio Tecnico Comunale (art. 8 comma 6 L. 447/95).
7. Per le **attività che non utilizzano apparecchi rumorosi** la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività.
8. Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.
9. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

La **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** come l'autocertificazione, in base all'interpretazione della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (U. prot. DVA – 2011 – 0029997 del 30/11/2011) deve essere sempre redatta da un tecnico competente in acustica.



ALLEGATO 2: CONTENUTI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

In base alla normativa in vigore al momento della stesura del presente documento, i contenuti della relazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico, devono essere i seguenti:

A. Il contesto territoriale esistente:

- Descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell'opera in oggetto;
- Specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B. Il clima acustico esistente ante opera:

- Indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente (è opportuno privilegiare la misura presso recettori che saranno oggetto di valutazione previsionale di impatto e di collaudo acustico dell'opera). La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di impatto acustico.

C. Il progetto:

- Descrizione sintetica dell'attività, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle immissioni sonore già previste in fase progettuale;
- Elenco delle sorgenti sonore con l'indicazione della loro ubicazione e del loro livello di potenza in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti si può far riferimento a: schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavati a calcolo ed opportunamente motivati;
- Valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D. Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- Indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- Indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E. La stima previsionale di impatto acustico:

- Calcolo dell'impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori (possibilmente quelli oggetto di misura di clima acustico) determinato dalle sorgenti connesse al funzionamento dell'opera oggetto di valutazione e, se significativo, del traffico indotto;
- Eventuale considerazione di parametri meteoclimatici che possono influenzare l'impatto dell'opera, sul territorio di interesse;
- Eventuale calcolo dell'impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- Osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di emissione e immissione, assoluti e differenziali.

F. Elaborati cartografici e grafici

- Mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- Eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;

Eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.



ALLEGATO 3: CHI DEVE PRESENTARE LA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Alla stesura del presente documento, valgono le seguenti disposizioni normative:

1. Sono tenuti a presentare al Comune la **relazione previsionale di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:
 - Scuole e asili nido;
 - Ospedali;
 - Case di cura e di riposo;
 - Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - **nuovi insediamenti residenziali** prossimi alle opere quali: **aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade** di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, **discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, e ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia**. Si evidenzia che per tutti gli edifici residenziali, in base al comma 5 dell'art. 5 della L. 106/11, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del ritiro del permesso di costruire **la relazione previsionale di clima acustico è sostituita da una autocertificazione** del tecnico Competente in Acustica che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.
2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come l'autocertificazione, in base all'interpretazione della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (U. prot. DVA – 2011 – 0029997 del 30/11/2011) **dove essere sempre redatta da un tecnico competente in acustica**.
3. La valutazione previsionale di clima acustico deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero dell'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.
4. Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie elencate al punto 1 (Scuole e asili nido, ospedali ecc), prossimi ad infrastrutture⁷ esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture, stabiliti dalla norma nazionale⁸ e dalla zonizzazione acustica del Comune di Novaledo, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.
5. In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti dalla norma, **sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire**.
6. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

⁷ Stradali o ferroviarie

⁸D.P.R.142/2004; D.P.R.459/1998



ALLEGATO 4: CONTENUTI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

In base alla normativa in vigore al momento della stesura del presente documento, i contenuti della relazione tecnica di valutazione previsionale di clima acustico, devono essere i seguenti:

A. Il contesto territoriale esistente:

- Descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera;
- Individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio;
- Specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B. Il clima acustico esistente ante opera:

- Indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente. La redazione della relazione di "valutazione previsionale impatto acustico", può costituire allegato della relazione di valutazione di clima acustico.

C. Il progetto:

- Descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
- Valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D. Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- Indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- Indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E. La stima previsionale di clima acustico:

- Calcolo del clima acustico, in dB(A), in corrispondenza di recettori, collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, dal traffico indotto dall'opera;
- Eventuale considerazione di parametri meteoclimatici che possono influenzare il clima acustico, sul territorio di interesse;
- Eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- Osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.

F. Elaborati cartografici e grafici

- Mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- Eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- Eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.



**ALLEGATO 5: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI - FINO A 20
EVENTI ANNUI**



**COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO PUBBLICI ESERCIZI⁹ (O CIRCOLI PRIVATI)
PER EFFETTUARE PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI (FINO A 20 ANNUI)¹⁰**

Al Sindaco del
COMUNE DI NOVALEDO
pec : comune@pec.comune.novaledo.tn.it

Il sottoscritto _____
nato a _____ (_____) il _____
residente a _____ (_____)
in via _____ n. _____
in qualità di Presidente Legale Rappresentante _____ dell'impresa _____
con sede a _____ (_____)
in Via _____ n. _____
 P.IVA / C.F. _____
Telefono: _____ Fax _____ e-mail _____
titolare del pubblico esercizio con insegna _____
ubicato in Novaledo in via _____ (Telefono Mobile) _____

COMUNICA

l'utilizzo temporaneo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora e/o di sorgenti sonore non amplificate, per effettuare intrattenimenti musicali, ai sensi del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, presso il pubblico esercizio sopraindicato, e allo scopo

DICHIARA

di optare per lo svolgimento di un numero massimo di 20 eventi nell'arco dell'anno, entro i limiti previsti dal **regolamento comunale in materia di inquinamento acustico**, nei seguenti periodi:

Giorni	Indicare se interno o esterno	Fascia d'orario (vedi sul retro fasce consentite)

Novaledo, _____

Firma _____

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

⁹ se all'interno, in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, in applicazione dell'art. 13 della L.P. 9/2000

¹⁰ La presente comunicazione deve pervenire all'Ufficio Attività Produttive **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**

**NOTE:**

1. Marca da bollo da Euro 16,00 per rilascio autorizzazione;
2. e' necessaria l'autorizzazione rilasciata dal servizio polizia amministrativa della provincia di Trento, in caso di effettuazione di:
 - trattenimenti danzanti;
 - spettacoli pubblici;
 - trattenimenti musicali all'esterno;
3. L'autorizzazione di pubblico esercizio consente, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.P. 14.07.2000, n. 9 e art. 12 del relativo regolamento di esecuzione, l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni;
4. Le attività in questione sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve pervenire al servizio attività produttive **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività**. Nel termine sopraindicato, il comune può verificare la presenza delle condizioni stabilite per l'esercizio dell'attività richiesta. Ove si sia riscontrata l'incompatibilità dell'attività comunicata con i programmi dell'amministrazione o ove sia appurata la presenza di qualsiasi condizione ostativa (esistenza di manifestazioni già programmate, il mancato rispetto dei limiti degli orari e dei periodi, ecc.), il Sindaco notifica agli interessati l'ordine di non procedere con l'attività di cui alla comunicazione.
5. **Per l'esercizio che, optato per l'opzione A, decide di effettuare ulteriori eventi/manifestazioni oltre alle 20 richieste, per gli eventi o per le manifestazioni successive, dovrà rispettare i limiti imposti dal P.C.C.A..**

ORARI E LIMITI:

opzione	Periodo	Orario	Limiti da applicare	
A (fino a 20 eventi annui)	Tutto l'anno	dalle 06.00 alle 23.00	-	
		dalle 23.00 alle 06.00	<i>Limiti di zona (*)</i>	<i>Limiti stabiliti dal P.C.C.A.</i>

a. (*) Con **limiti di zona**, si intendono i limiti di **immissione, emissione e criterio differenziale** stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune.

1. Se ritenuto necessario, il Sindaco potrà prescrivere ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, l'obbligo di utilizzo di particolari dispositivi elettronici (limitatori o quant'altro) nonché avanzare la richiesta all'esercente, di presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei limiti imposti dal presente PCCA.
2. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

DIVIETI

1. Vietata la concomitante presenza di più eventi / manifestazioni che espongono la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore. Ammesse feste (eventi / manifestazioni) concomitanti, solamente se situate ad oltre 500 m di distanza.



**ALLEGATO 6: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI - PIÙ DI 20 EVENTI
ANNUI**

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO PUBBLICI ESERCIZI¹¹ (O CIRCOLI PRIVATI)PER EFFETTUARE PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI (**SUPERIORI A 20 ANNUI**)¹²

Al Sindaco del

COMUNE DI NOVALEDO

pec : comune@pec.comune.novaledo.tn.it

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (_____) il _____
 residente a _____ (_____)
 in via _____ n. _____
 in qualità di Presidente Legale Rappresentante _____ dell'impresa _____

 con sede a _____ (_____)
 in Via _____ n. _____
 P.IVA / C.F. _____
 Telefono: _____ Fax _____ e-mail _____
 titolare del pubblico esercizio con insegna _____
 ubicato in Novaledo in via _____ (Telefono Mobile) _____

COMUNICA

l'utilizzo temporaneo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora e/o di sorgenti sonore non amplificate, per effettuare piccoli trattenimenti musicali presso il pubblico esercizio sopraindicato, e allo scopo

DICHIARA

di optare per lo svolgimento di un numero di manifestazioni superiori a n. 20 nell'arco dell'anno, sempre a carattere temporaneo, entro i limiti previsti dal **regolamento comunale in materia di inquinamento acustico**, nei seguenti periodi

Giorni	Indicare se interno o esterno	Fascia d'orario (vedi sul retro fasce consentite)

Novaledo, _____

Firma _____

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

¹¹ se all'interno, in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, in applicazione dell'art. 13 della L.P. 9/2000

¹² La presente comunicazione deve pervenire all'Ufficio Attività Produttive **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**

**NOTE:**

1. Marca da bollo da Euro 16,00 per rilascio autorizzazione;
2. e' necessaria l'autorizzazione rilasciata dal servizio polizia amministrativa della provincia di Trento, in caso di effettuazione di:
 - trattenimenti danzanti;
 - spettacoli pubblici;
 - trattenimenti musicali all'esterno;
3. L'autorizzazione di pubblico esercizio consente, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.P. 14.07.2000, n. 9 e art. 12 del relativo regolamento di esecuzione, l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni;
4. Le attività in questione sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve pervenire al servizio attività produttive **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività**. Nel termine sopraindicato, il comune può verificare la presenza delle condizioni stabilite per l'esercizio dell'attività richiesta. Ove si sia riscontrata l'incompatibilità dell'attività comunicata con i programmi dell'amministrazione o ove sia appurata la presenza di qualsiasi condizione ostativa (esistenza di manifestazioni già programmate, il mancato rispetto dei limiti degli orari e dei periodi, ecc.), il Sindaco notifica agli interessati l'ordine di non procedere con l'attività di cui alla comunicazione.

ORARI E LIMITI:

opzione	Periodo	Orario	Limiti da applicare	
B (più di 20 eventi/annui)	Tutto l'anno	dalle 06.00 alle 22.00	-	
		dalle 22.00 alle 06.00	<i>Limiti di zona (*)</i>	Limiti stabiliti dal P.C.C.A.

a. (*) Con **limiti di zona**, si intendono i limiti di **immissione, emissione e criterio differenziale** stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune.

1. Se ritenuto necessario, il Sindaco potrà prescrivere ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, l'obbligo di utilizzo di particolari dispositivi elettronici (limitatori o quant'altro) nonché avanzare la richiesta all'esercente, di presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei limiti imposti dal presente PCCA.
2. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

DIVIETI

1. Vietata la concomitante presenza di più eventi / manifestazioni che espongono la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore. Ammesse feste (eventi / manifestazioni) concomitanti, solamente se situate ad oltre 500 m di distanza.



**ALLEGATO 7: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA
TEMPORANEA PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI¹³

Al sindaco del
COMUNE DI NOVALEDO
pec : comune@pec.comune.novaledo.tn.it

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ ()
in via _____ n. _____
in qualità di Presidente Legale Rappresentante _____ dell'impresa _____

con sede a _____ ()
in Via _____ n. _____
 P.IVA / C.F. _____
Telefono: _____ Fax _____ e-mail _____

CHIEDE

l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____, n. _____,
nei giorni dal _____ al _____,
e negli orari**¹⁴ _____,

in deroga alle condizioni previste dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti. Inoltre conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Novaledo, _____

Firma _____

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

¹³ Tale domanda di autorizzazione in deroga deve pervenire alla Polizia Municipale almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

¹⁴ L'orario scelto deve rientrare nei seguenti intervalli consentiti dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

**NOTE:**

1. Il Sindaco, si riserva la possibilità di prescrivere la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale.
2. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Sindaco, può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato. Infine, se ritenuto necessario, il Sindaco, può richiedere che venga predisposta, da parte del richiedente, una valutazione previsionale di impatto acustico ai fini di verificare il rispetto dei limiti imposti dal P.C.C.A. (orari e limiti).
3. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri del presente regolamento, devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.

ORARI E LIMITI

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore delle attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali è consentito:

Periodo	Orario	Limiti da applicare	
da maggio a settembre	dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00	-	
	dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 19.00 alle 8.00	<i>Limiti di zona (*)</i>	Limiti stabiliti dal P.C.C.A.
da ottobre ad aprile	dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00	-	
	dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 7.30	<i>Limiti di zona (*)</i>	Limiti stabiliti dal P.C.C.A.

- a. (*) Con **limiti di zona**, si intendono i limiti di immissione, emissione e criterio differenziale stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune.
2. Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e altri ricettori sensibili (es. case di riposo) il Comune può imporre lo svolgimento di attività di cantiere in orari differenti da quelli indicati al comma precedente, adottando anche tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale di Novaledo, ritenesse di verificare le condizioni sopradescritte, può avvalersi del supporto dei tecnici dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento.
3. Il Sindaco valuterà i motivi della domanda e tenuto conto delle particolari esigenze lavorative, nonché della collocazione fisica e temporale del cantiere (ad esempio cantiere limitrofo a strutture scolastiche o altri ricettori sensibili), può autorizzare deroghe ai limiti di periodo e all'orario, prescrivendo eventualmente il rispetto di specifici valori limite massimi assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, ecc. nonché avanzare la richiesta all'esercente di presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei limiti.
4. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite massimo assoluto di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si eseguono i lavori.



Firmato digitalmente da:

MORANDINI MICHELE

Firmato il 15/05/2024 10:35

Seriele Certificato: 745955

Valido dal 21/09/2021 al 21/09/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



COMUNE DI NOVALEDO

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – V.A.S.:

PIANO COMUNALE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)

Documento redatto secondo art. 11, commi 1 e 5 della L.P. n.10 dd 15.12.2004 "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia", regolamento di esecuzione emanato con il d.P.P. 15-68/Leg. e s. m. e i. dd 14.09.2006 e art. 6 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" - autovalutazione dei piani.

CODICE PROGETTO:

22-2021

CONTENUTO:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

ESTENSORE PCCA:

ING. I. MICHELE MORANDINI

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA ENTECA N.42
STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE
 VIA XICCO POLENTONE 17 38056 LEVICO T. (TN)
 M +39 3471813203 F +39 178 2744624
 ISCR. ORD. ING. 2414/B P.IVA 02349250221

COMMITTENTE:

COMUNE DI NOVALEDO

PIAZZA MUNICIPIO, 7 - 38050 NOVALEDO (TN) TEL: 0461-721014
 FAX: 0461-721360 mail COMUNE@COMUNE.NOVALEDO.TN.IT
 pec COMUNE@PEC.COMUNE.NOVALEDO.TN.IT C.F. 00289900227

ESTENSORE VERIFICA DI

ASSOGGETTABILITÀ A VAS:

ING. I. MICHELE MORANDINI

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA ENTECA N.42
STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE
 VIA XICCO POLENTONE 17 38056 LEVICO T. (TN)
 M +39 3471813203 F +39 178 2744624
 ISCR. ORD. ING. 2414/B P.IVA 02349250221

TIMBRO E FIRMA:

ING. I. MICHELE MORANDINI

00 <i>REV</i>	07.12.2022 <i>DATA</i>	PRIMA EMISSIONE <i>MOTIVO</i>	M.MORANDINI <i>REDATTO</i>	M.MORANDINI <i>APPROVATO</i>	M.MORANDINI <i>VERIFICATO</i>
------------------	---------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

INDICE:

1 INQUADRAMENTO	3
1.1 Premessa	3
1.2 Informazioni generali	3
1.3 Riferimenti geografici	3
2 QUADRO NORMATIVO.....	6
2.1 Normativa europea.....	6
2.2 Normativi provinciale	6
3 ASPETTI PROCEDURALI	6
4 QUADRO PROGETTUALE: IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	8
4.1 Introduzione	8
4.2 Scopo del P.C.C.A. e rapporto con il P.R.G.	8
4.3 Struttura del P.C.C.A.	9
4.4 Predisposizione dello schema di classificazione acustica	11
4.5 P.C.C.A. Comune di Novaledo	13
5 QUADRO AMBIENTALE – COMPONENTI AMBIENTALI.....	17
5.1 Ambiente Idrico	17
5.2 Atmosfera.....	17
5.3 Suolo e sottosuolo	17
5.4 Ecosistemi, Flora e Fauna	17
5.5 Aspetti naturalistici e paesaggistici.....	19
5.6 Salute pubblica.....	19
5.7 Agenti Fisici: Rumore.....	23
5.8 Il sistema infrastrutturale	24
6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL P.C.C.A. 29	
6.1 Analisi caratteristiche.....	29
6.2 Caratteristiche degli effetti.....	32
7 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE.....	35
8 CONCLUSIONI.....	36
8.1 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale	36
8.2 Piano di monitoraggio ambientale	36
9 RIFERIMENTI PROGETTUALI E BIBLIOGRAFICI.....	37

1 INQUADRAMENTO

1.1 PREMESSA

Il presente studio, rappresenta il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Piano Comunale di Classificazione Acustica del **Comune di Novaledo**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s.m..

L'obiettivo del presente documento è di valutare se la classificazione acustica del territorio Comunale, determini impatti significativi sull'ambiente tali, da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

1.2 INFORMAZIONI GENERALI

DATI PRINCIPALI COMUNE NOVALEDO	
<i>Altitudine</i>	475 m s.l.m.
<i>Superficie</i>	7,97 km ²
<i>Abitanti</i>	1.095 (31/12/2020 Istat)
<i>Densità</i>	136.97 ab. /km ²
<i>Frazioni</i>	Oltre all'abitato di Novaledo vi è la frazione di Margoni
<i>Aree produttive in classe acustica VI</i>	1 area produttiva in classe VI – Area produttiva Novaledo Campi
<i>Aree produttive in classe acustica V</i>	Solo fasce di rispetto (fascia di rispetto relativa all'area produttiva Novaledo Campi)
<i>Aree produttive in classe acustica IV</i>	7 aree artigianali-produttive locali: 4 realtà agricole, 1 canile, 1 falegnameria e 1 cantiere edile comunale
<i>Infrastrutture stradali</i>	Via Nazionale (ex SS47) e la SS47
<i>Infrastrutture ferroviarie</i>	Ferrovia della Valsugana
<i>Biotopi</i>	nessuno
<i>SIC - ZPS</i>	nessuno

Tabella 1 - Dati Comune Novaledo

1.3 RIFERIMENTI GEOGRAFICI

Novaledo è un comune italiano della Provincia di Trento in della Regione autonoma di Trentino-Alto Adige. Novaledo è un Comune di montagna le cui origini più lontane risalgono all'età antica. L'economia locale verte principalmente sui settori agricolo e industriale. La comunità dei Novaledani, o Novaledensi fa registrare un indice di vecchiaia nella media e predilige un insediamento concentrato: la maggior parte si trova infatti nel capoluogo comunale –contiguo alla località di Campiello del comune di Levico Terme–, mentre un numero inferiore di nuclei familiari vive nella località di Margoni –

ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO

contigua a quella di Marter del comune di Roncegno– o in case sparse. Non vi sono elementi che rivelino espansione edilizia. Il territorio comunale, poco esteso, comprende alcuni rilievi e possiede dunque un profilo geometrico caratterizzato da variazioni altimetriche molto accentuate. Il solo abitato gode di un profilo praticamente lineare, sorgendo in dolce pendio, a breve distanza dai masi raccolti in piccoli aggregati intervallati da frutteti.

Buona parte del territorio è ricoperta da boschi (56.1%), aree agricole di pregio (12.3%) aree agricole secondarie (10.1%) area a pascolo (5.7%) e aree agricole primaria (2.9%). Le aree residenziali di completamento occupano 3,5 % mentre le aree Produttive occupano il 3,0 %.



Figura 1 Territorio comunale di Novaledo

All'interno del territorio Comunale, non vi sono né aree SIC, ne aree ZPS e nemmeno Biotopi Provinciali, o Comunali.

ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO



Figura 2 localizzazione delle aree protette

2 QUADRO NORMATIVO

2.1 NORMATIVA EUROPEA

L'obiettivo della Direttiva Europea 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, definita “*Valutazione Ambientale Strategica*”, è quello di “*garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che (...) venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente*” (art. 1). A tale fine, la Direttiva individua le tipologie di piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (art. 3).

2.2 NORMATIVI PROVINCIALE

La Direttiva Europea 2001/42/CE è stata recepita a livello provinciale con il decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. da ultimo modificato con d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., ai sensi dell'articolo 11 della Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

3 ASPETTI PROCEDURALI

Per procedere con la verifica di assoggettabilità a VAS, si fa riferimento ai “*criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi*” stabiliti nell’allegato II e dell’APPENDICE 1 presenti nel documento “*Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10*” (b. U. 5 dicembre 2006, n. 49) - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. Allegato II Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3, comma 4:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- In quale misura il piano o il programma **stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività**, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- In quale misura il piano o il programma **influenza altri piani o programmi**, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO

- La **pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali**, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
 - **Problemi ambientali** pertinenti al piano o al programma;
 - La **rilevanza del piano o del programma** per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- **Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;**
 - **Carattere cumulativo** degli effetti;
 - **Natura transfrontaliera** degli effetti;
 - **Rischi** per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - **Entità ed estensione** nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - **Dimensione delle aree interessate** (uso di piccole aree a livello locale);
 - **Valore e vulnerabilità** dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - a) Delle **speciali caratteristiche naturali** o del patrimonio culturale;
 - b) Del **superamento dei livelli di qualità** ambientale o dei valori limite;
 - c) Dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - **Effetti su aree o paesaggi** riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

4 QUADRO PROGETTUALE: IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

4.1 INTRODUZIONE

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) è un **atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi ambientali di un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti**. La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso tramite lo studio della relazione tecnica del piano regolatore generale (P.R.G.) e delle relative norme tecniche di attuazione (N.T.A.). L'obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Il Comune, con il P.C.C.A., fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d'uso dello stesso e nel contempo, individua le eventuali criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare gli inquinamenti acustici esistenti.

4.2 SCOPO DEL P.C.C.A. E RAPPORTO CON IL P.R.G.

Redigere un piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.) equivale ad attribuire ad ogni porzione del territorio comunale una delle classi acustiche individuate dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". L'attribuzione delle classi è essenzialmente la risultante di un processo di confronto tra le preesistenti destinazioni d'uso del territorio e le previsioni urbanistiche. I limiti di rumorosità associati alle diverse classi acustiche sono cogenti per tutte le sorgenti sonore (es: industriali, artigianali, commerciali, aree destinate a parcheggio, attività sportiva, ecc.), ad eccezione di quelle specificatamente disciplinate dai regolamenti previsti dall'art.11 della Legge 447/95 (infrastrutture di trasporto). In particolare queste sorgenti sonore devono rispettare i limiti previsti per l'area ove sono ubicate nonché quelli previsti per le aree limitrofe. Relativamente, alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie, la normativa nazionale, invece, definisce delle fasce di pertinenza all'interno delle quali sono stabiliti i limiti massimi di rumorosità validi per il solo rumore emesso da tali infrastrutture. Al di fuori delle proprie fasce di pertinenza anche le infrastrutture di trasporto sono soggette al rispetto dei limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio. Ciò detto è evidente che nell'ambito della pianificazione urbanistica è fondamentale evitare l'accostamento di zone caratterizzate da un'eccessiva diversità nella destinazione d'uso. Per tale ragione, l'art. 6 (competenze dei comuni)

della Legge quadro 447/95, richiede lo stretto coordinamento tra gli strumenti della pianificazione urbanistica e la zonizzazione, senza tuttavia entrare nel merito degli specifici criteri necessari per ottenere questo risultato. Nella normativa è comunque evidente l'intento di legare la programmazione urbanistica del territorio a una sua programmazione “acustica”, come pure, ed è anche citato esplicitamente all'art. 2, comma 5, della Legge 447/95, di far sì che la programmazione urbanistica del territorio debba essere considerata sempre più un importante strumento di prevenzione e di risanamento acustico. Nella fattispecie l'art. 12 del DPGP 26 novembre 1998 n. 38-110/leg prevede che il Piano regolatore generale o le relative varianti stabiliscano, in correlazione con la classificazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie particolari.

Da quanto sin qui esposto, risultano chiare le principali finalità della classificazione acustica. Prima di tutto il P.C.C.A. è lo strumento che permette di assegnare limiti al territorio e dunque di disciplinare i livelli di rumorosità prodotti dalle attività produttive (artigianato, commercio, industria, ecc.) e, al di fuori delle rispettive fasce di pertinenza, anche il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto; in altre parole, fissando valori limite e valori di qualità, è lo strumento che ha l'obiettivo di contemperare esigenze di produzione e di mobilità con esigenze di quiete dei cittadini. Il P.C.C.A. assume però anche l'importantissimo ruolo di strumento utile per valutare la sostenibilità ambientale delle scelte effettuate in sede amministrativa e come tale deve dialogare dinamicamente con la pianificazione urbanistica. In sintesi è evidente che alla classificazione acustica non può essere attribuito solo lo scopo di definire gli obiettivi del piano di risanamento acustico o i limiti di rumorosità da considerare nell'attività di controllo. **Il piano di classificazione** deve, invece, avere come **obiettivo principale** quello della **prevenzione nell'ambito della tutela ambientale e igienico-sanitaria**.

Gli obiettivi del piano sono dunque:

1. Salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
2. Regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
3. Perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate.

4.3 STRUTTURA DEL P.C.C.A.

I concetti fondamentali della zonizzazione acustica sono stati introdotti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e sono stati approfonditi dal D.P.C.M. 14/11/97. Il D.P.C.M. 14/11/97 definisce **le sei classi acustiche** in cui deve essere suddiviso il territorio Comunale, ognuna

ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO

delle quali è caratterizzata da limiti propri. Di seguito si riporta la tabella A del DPCM 14/11/97, descrive le sei classi acustiche in cui è stato suddiviso il territorio comunale di **Novaledo**:

<i>Classe</i>	<i>Descrizione</i>
<i>I – Aree particolarmente protette</i>	<i>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.</i>
<i>II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i>	<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività artigianali.</i>
<i>III – Aree di tipo misto</i>	<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</i>
<i>IV – Aree di intensa attività umana</i>	<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</i>
<i>V – Aree prevalentemente industriali</i>	<i>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</i>
<i>VI – Aree esclusivamente industriali</i>	<i>Rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</i>

Ad ogni classe individuata competono specifici limiti acustici definiti dalla normativa nazionale (DPCM 14 novembre 1997): valori limite di emissione, valori limite di immissione, valori di attenzione e valori di qualità distinti per i periodi di riferimento diurno (6:00÷22:00) e notturno (22:00÷6:00).

Tabella 1– Valori limite assoluti di immissione - Leg in dB(A) (art. 3)

(Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

La classificazione acustica comprende, nei suoi elaborati grafici, anche l'individuazione delle

ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO

fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto come previsto dal decreto attuativo DPR 30 marzo 2004 n°142 per le infrastrutture stradali.

4.4 PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Per la redazione del piano di classificazione acustica del Comune di **NOVALEDO**, si è fatto riferimento alle indicazioni di carattere generale contenute nelle “*Linee guida per la predisposizione o l'aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale (P.C.C.A.)*” elaborate dagli uffici provinciali della Provincia Autonoma di Trento e dal Servizio Ambiente del Comune di Trento del 2016.

4.4.1 SINTESI DESCRIZIONE METODOLOGICA

Il processo di zonizzazione acustica deve prendere avvio dai contenuti degli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli altri atti di pianificazione relativi all'ambiente, alla viabilità, ai trasporti pubblici, allo sviluppo socio-economico, ecc. al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

I criteri, di seguito semplificati ed esplicitati, sono fondati sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in essa svolte. Gli elementi guida per una corretta elaborazione della classificazione acustica, prendono avvio dagli strumenti urbanistici (in particolare il PRG), tenendo conto della reale fruizione del territorio, evitando il contatto diretto tra aree aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A), suddividendo le zone acustiche in modo omogeneo utilizzando come confini discontinuità geomorfologiche o catastali ed evitando di zonizzare diversamente gli edifici, scegliendo limiti più cautelativi in materia di clima acustico, prevedendo un coordinamento sovracomunale in riferimento ad ambiti omogenei sotto il profilo territoriale e delle problematiche comuni da affrontare e attribuendo limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti indipendentemente dalla classificazione acustica. Il PCCA deve essere inoltre corredata da norme tecniche di attuazione e da una relazione tecnico-illustrativa nella quale vengono giustificare le scelte effettuate.

4.4.2 LE FASI OPERATIVE

L'applicazione del metodo di classificazione acustica qui proposto si articola nelle seguenti fasi operative:

- I. **Fase - Acquisizione dati ambientali ed urbanistici:** C.T.P., P.R.G., N.T.A., grafo trasporti, informazioni territoriali quali ad esempio localizzazione strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura e di riposo, impianti sportivi, distribuzione della popolazione, gli insediamenti lavorativi (terziario, artigianato, industrie, ecc.), classificazione delle strade ai sensi e dei flussi di traffico, cartografia delle aree protette (SIC, Biotopi, ZPS, ecc.) e della la localizzazione di aree di cava, discariche di rifiuti, centri di rottamazione veicoli, centri di trattamento rifiuti, centri di trattamento materiali inerti.
- II. **Fase - Analisi delle NTA del PRG:** determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche, con elaborazione della bozza di zonizzazione. Ove possibile, con un'identificazione univoca, si procede con l'assegnazione provvisoria di classe acustica.
- III. **Fase - Perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica:** Lo scopo di questa fase è di attribuire ad ogni porzione di territorio un'unica classe acustica.
- IV. **Fase - Omogeneizzazione della classificazione acustica ed inserimento delle fasce di rispetto:** Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato, con consistente presenza di micro-aree, non coerenti con le leggi fisiche della propagazione delle onde sonore in ambiente esterno, si deve provvedere all'aggregazione delle aree limitrofe, cercando di ottenere zone più vaste possibili (processo di omogeneizzazione), senza però che questo comporti l'innalzamento artificioso della classe.
- V. **Fase - individuazione delle fasce di pertinenza** previste per le infrastrutture dei trasporti, delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto e delle aree sciistiche.


4.5 P.C.C.A. COMUNE DI NOVALEDO

Dopo aver raccolto i dati (Fase I), seguendo le linee guida della Provincia, si è effettuata la seguente corrispondenza (Fase II) tra quanto previsto dal PRG del Comune, e la zonizzazione acustica:


AREE DEFINITE DAL PRG	CORRISPONDENTE CLASSE ACUSTICA
<i>AREA A BOSCO, AREA A PASCOLO, SCOLASTICA E CULTURALE</i>	<i>I – Aree particolarmente protette</i>
<i>AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO, AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE, AREA RESIDENZIALE ESISTENTE-SATURA, ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE, INSEDIAMENTO STORICO, SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ, VERDE ATTREZZATO_Verde di protezione, Verde privato</i>	<i>II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i>
<i>AGRICOLA PRIMARIA, AGRICOLA SECONDARIA, AREA AGRICOLA DI PREGIO, INSEDIAMENTO STORICO, PARCHEGGIO DI PROGETTO, SERVIZI PRIVATI, SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ, SPORTIVA ALL'APERTO, VERDE ATTREZZATO_Verde di protezione</i>	<i>III – Aree di tipo misto</i>
<i>IMPIANTO AGRICOLO</i>	<i>IV – Aree di intensa attività umana</i>
-	<i>V – Aree prevalentemente industriali</i>
<i>AREE PRODUTTIVE PROVINCIALI, PRODUTTIVE PROVINCIALI DI PROGETTO</i>	<i>VI – Aree esclusivamente industriali</i>

Sulla base di questa corrispondenza, si sono seguite poi le successive fasi operative III e IV, producendo la prima bozza del PCCA. Definito il PCCA, si sono definite le fasce di pertinenza stradali (Fase V). Infine, dopo aver verificato la congruità del PCCA del Comune con i PCCA dei comuni limitrofi, si è steso il regolamento acustico (N.T.A.) del piano e la relazione tecnica.


ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO



ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO



ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO



5 QUADRO AMBIENTALE – COMPONENTI AMBIENTALI

Nel quadro ambientale conoscitivo, si descrivono gli elementi ambientali, paesaggistici, territoriali e sociali che possono subire effetti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica.

5.1 AMBIENTE IDRICO

Il P.R.G. e il P.C.C.A. non hanno previsioni pianificatorie sull'uso e lo sfruttamento di questa risorsa.

5.2 ATMOSFERA

Le emissioni rumorose, non sempre, ma sovente, sono correlate alle emissioni gassose. L'elevata rumorosità di impianti, è spesso determinata da scarsa efficienza, scarsa manutenzione, problemi progettuali e installativi, motori vetusti, assenza di filtri ecc. ecc., con conseguente maggior consumo energetico e sovra produzione di emissioni. Questo vale sia per sorgenti fisse, sia mobili.

In pratica, una zonizzazione acustica **cautelativa**, cioè che prevede una zonizzazione con limiti acustici ponderati e cautelativi (come ad esempio un centro storico zonizzato in classe acustica II invece che in classe acustica III), sfavorisce, in alcuni casi, l'utilizzo di macchinari con le problematiche sopracitate, ed incentiva la sostituzione di queste, con altre più performanti (maggior efficienza, minor consumo e soprattutto minori emissioni).


5.3 SUOLO E SOTTOSUOLO

Il P.R.G. non prevede nuove aree di espansione. Il P.C.C.A. conferma quanto previsto dal P.R.G. e non prevede ulteriori aree di espansione, rispetto a quelle già previste dal PRG.

5.4 ECOSISTEMI, FLORA E FAUNA

Il P.C.C.A. di Novaledo, seguendo una filosofia di contenimento del rumore, zonizza acusticamente in classe acustica I tutte le aree ove la quiete è requisito fondamentale come le scuole e le aree rurali boscate e a pascolo. Il risultato è un'ambia area del territorio comunale, circa 8 km² (il 63% della superficie comunale) zonizzata in classe acustica I (colore verde). La scelta di zonizzazione acustica delle aree rurali e delle aree a bosco in classe I, garantisce una protezione ed una tutela permanente e duratura, della fauna selvatica (sensibile alla rumorosità antropica).

ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO



Le aree zonizzate acusticamente in classe II (colore giallo) sono quasi esclusivamente residenziali o agricole a bassa meccanizzazione (15%). Mentre quelle zonizzate acusticamente in classe III (colore arancione 16%) sono essenzialmente le aree agricole meccanizzate di fondovalle. Le zone classificate acusticamente IV, V e VI sono il 6% della superficie totale e sono tutte situate nel fondovalle (nella zona a maggior attività antropica), circondate da aree agricole meccanizzate o urbanizzate.

5.5 ASPETTI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI

All'interno del confine comunale, non vi sono aree protette. Le aree protette limitrofe, al territorio Comunale di Novaledo, sono:

- L'area denominata "Zaccon" con codice SIC IT3120125, situata a est nel territorio comunale di Roncegno e Borgo Valsugana a circa 1.000 metri di distanza;
- L'area denominata "Il Laghetto" con codice SIC IT3120085, situata a sud nel territorio comunale di Borgo Valsugana a circa 670 metri di distanza;
- L'area denominata "Il Laghetto (A)" e "Il Laghetto (B)", biotopi provinciali, situati a sud nei pressi dell'area SIC nel territorio comunale di Borgo Valsugana a circa 670 metri di distanza;
- L'area denominata "Cinque Valli (A), (B) e (C)", biotopi provinciali, situati a est nel territorio comunale di Roncegno a circa 670 metri di distanza;

5.6 SALUTE PUBBLICA

5.6.1 PREMESSA¹

L'inquinamento acustico si può definire come l'insieme degli effetti negativi prodotti dai rumori presenti nell'ambiente circostante. Si definisce rumore qualunque vibrazione sonora che provochi sull'uomo effetti disturbanti o dannosi per il fisico o per la psiche, interferendo negativamente sul benessere, sulla salute e sulle diverse attività umane, come il lavoro, lo studio, lo svago, il sonno e la vita di relazione in generale.

L'inquinamento acustico non riguarda più in senso stretto il solo ambito della produzione industriale ma, nel senso più esteso del termine, la "civiltà moderna". Gli esempi di inquinamento acustico sono molteplici: si può spaziare da rumori legati all'uso di elettrodomestici (stereo e TV ad alto volume, vicini di casa rumorosi, tagliaerba o trapani usati in orari non appropriati), a rumori legati al traffico cittadino e ai sistemi di trasporto (ferrovie e traffico aereo), alla sempre maggior diffusione della "musicalizzazione" dei vari locali (ristoranti, negozi, il bar sotto casa).

Tutto questo costituisce un fattore di aggravamento del rischio di sordità per quella consistente fascia di popolazione rappresentata dagli anziani i quali, proprio a causa dell'età avanzata, sono progressivamente soggetti a un naturale calo dell'udito, ma anche un fattore di sviluppo dello stesso rischio nei giovani, a causa anche della musica spesso ascoltata ad alto volume e all'esposizione lunga

¹ <http://www.inquinamentoacustico.it/salute.htm>

e ripetuta a suoni eccessivamente forti e violenti.

Gli esperti ricordano che la frequente o continua esposizione a livelli sonori superiori a 85 decibel può causare una perdita progressiva e grave dell'udito.

Oltre al danno causato alla funzione uditiva, che è misurabile e quantificabile, ci sono altri effetti negativi provocati dall'inquinamento acustico sulla salute:

- **Effetti fisiologici:** interessano in particolare il sistema cardiovascolare (innalzamento della frequenza cardiaca e della pressione sistolica), il sistema neurologico, il sistema endocrino, il sistema immunitario, l'apparato respiratorio (aumento della frequenza respiratoria) e quello digerente (disturbi digestivi, nausea).
- **Effetti psicologici:** ansia, mal di testa, disturbi del sonno, depressione, stress, instabilità emotiva, disturbi sessuali, cambiamenti d'umore, aumento dell'aggressività e della conflittualità. Questo si ripercuote sulla vita quotidiana, sulla vita di relazione e sul rendimento lavorativo o scolastico dei soggetti. Infatti il rumore può interferire anche nella realizzazione di compiti quali la comprensione di un testo o l'esecuzione di calcoli matematici.

Tra le reazioni al rumore più documentate si trova quella che è stata definita "**annoyance**": si tratta di una risposta al rumore che consiste in un sentimento di rancore, fastidio, disagio, malcontento od offesa che si manifesta quando uno stimolo rumoroso interferisce con qualsiasi pensiero o attività svolta.

Alcuni studi hanno evidenziato inoltre come un'esposizione continua al rumore oltre determinate soglie possa causare disagio e disturbi generalizzati, indicando una particolare forma di malattia, denominata "**sindrome da rumore**". In particolare essa si manifesta quando le persone dormono, causando forme di agitazione, sonno affannoso e intermittente con risvegli improvvisi provocando quindi disturbi del sonno. Se trascurati, questi elementi possono ripercuotersi a livello fisiologico e causare disturbi al sistema neurovegetativo, come crescita della tensione muscolare, aumento della produzione dell'ormone tiroideo e vasocostrizione a livello dei capillari.

Il sistema uditivo può essere inteso come un sistema di avvertimento che, di fronte a determinati stimoli sonori e utilizzando il sistema nervoso, predispone l'individuo alla risposta: di conseguenza l'organismo si trova in stato costante di attivazione e stress.

In generale vi è accordo nel considerare che i suoni intermittenti e imprevedibili siano quelli che rechino il maggiore disturbo, poiché provocherebbero di continuo fasi di adattamento: l'organismo nella sua totalità è costretto a subire il rumore e a cercare di ripristinare l'equilibrio precedente. Questo contribuisce a creare nel soggetto un costante stato di allerta. Se invece il rumore è costante, l'organismo

è in grado di adattarsi più facilmente alla nuova situazione e di continuare, dopo questa fase, a lavorare.

L'Istituto di Medicina del Lavoro di Trieste ha condotto un'indagine che ha messo in relazione il consumo di psicofarmaci con la rumorosità dell'ambiente, rilevando che le vendite di tranquillanti risultano significativamente superiori in zone particolarmente soggette ad inquinamento sonoro.


Altri studi hanno valutato la differente influenza sul sistema nervoso centrale di differenti tipi di musica quali la musica rock e la musica a componente fortemente melodica e simmetrica. Una caratteristica fondamentale dei ritmi rock è la loro ripetitività e l'uso di tonalità in grado di suscitare reazioni d'allarme, di sovra stimolare il cervello, rendendolo attento soltanto a quegli stimoli che superano una certa soglia, divenuta più alta a causa dell'esposizione al suono stesso. Effetto opposto a quello dovuto alla musica rock viene prodotto da quel tipo di musica che ha il potere di calmare e rilassare, che si basa su componenti melodiche, prive di toni alti e di ritmi martellanti.

Il rumore è molto differente rispetto ad altri tipi di stress ambientali, poiché è considerato spesso solo un fastidio piuttosto che una vera e propria fonte di rischio. Forse questo accade perché gli effetti del rumore si manifestano spesso in maniera cronica e cumulativa piuttosto che immediata e acuta. L'esposizione a fonti sonore molto intense e improvvise può però avere effetti particolarmente nocivi, provocando danni anche irreversibili all'apparato uditivo. Inoltre, anche se l'intensità del suono si mantiene al di sotto dei "livelli di guardia", essa può essere fonte di disturbo e avere gravi conseguenze a livello psicologico sulle reazioni, i comportamenti, il benessere delle persone, quindi, in generale, sulla qualità della vita.

5.6.2 EFFETTI DEL P.C.C.A. SULLA SALUTE PUBBLICA

Gli obiettivi del P.C.C.A. sono, **salvaguardare il benessere delle persone, regolamentare le misure di prevenzione, perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale.**

Analizzando il P.C.C.A., il Comune di Novaledo, ha adottato un approccio cautelativo, zonizzando acusticamente in classe acustica II, tutte le frazioni, includendo in fascia acustica II quasi il 58% delle abitazioni presenti sul territorio comunale Novaledo. In classe acustica III sono state inserite le abitazioni situate in ambito agricolo (con rumorosità di tipo agricolo, contenuta e limitata nel tempo) o in fascia di rispetto e corrispondono al 22% delle abitazioni. Una percentuale marginale di edifici e contenuta di edifici (circa il 10 %), sono state inserite in classe IV in quanto situate in fascia di rispetto. In classe V sono state inserite il 3% delle abitazioni in quanto situate in fascia di rispetto. In classe VI circa il 6 % degli edifici, costituiti essenzialmente da edifici produttivi e qualche abitazione costruita all'interno dell'area produttiva o a servizio dell'area produttiva (abitazioni dei conduttori).



La maggior parte degli edifici è stata zonizzata in classe acustica II, la classe acustica più tutelante per la salute pubblica. Alcuni edifici risultano inseriti in classe acustica I: sono edifici scolastici. Gli edifici inseriti in classe acustica III, sono edifici situati in zone agricole (esposti quindi a rumorosità derivante da rumore agricolo diurno e spesso contenuto) o edifici situati a meno di 50 metri da aree produttive locali zonizzate acusticamente in classe IV o in fascia di rispetto di classe III. Gli edifici zonizzati in classe acustica IV e V sono quasi esclusivamente in fascia di rispetto di classe IV o V. Gli edifici in classe acustica VI, sono quasi esclusivamente di tipo commerciale-produttivo. Le poche abitazioni residenziali in questa classe appartengono quasi esclusivamente a custodi o a proprietari dell'attività commerciale-produttiva.

5.7 AGENTI FISICI: RUMORE

Il P.C.C.A. di Novaledo, persegue l'obiettivo principale prevenzione nell'ambito della tutela ambientale e igienico-sanitaria, sia tramite la zonizzazione acustica, sia tramite il regolamento d'attuazione del piano.


Il **P.C.C.A.** da limiti di immissione ed emissione che tutelano le aree residenziali; il **regolamento d'attuazione** fornisce ulteriori limitazioni alle attività rumorose temporanee quali cantieri edili, stradali ed assimilabili, spettacoli itineranti, manifestazioni musicali e di intrattenimento, manifestazioni popolari, fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, altre attività non continuative. In particolare, il regolamento d'attuazione, dà indicazioni su dove è possibile effettuare l'attività, l'esclusione di alcuni giorni della settimana (sabato e domenica salvo casi particolari), l'orario in cui è permesso fare l'attività, e, in alcuni casi specifici, fissa limiti acustici. In particolare, per quanto riguarda gli spettacoli e le manifestazioni a carattere temporaneo, il Comune ha adottato la delibera di Giunta Provinciale n. 1332 del 2015, con relative limitazioni.

Il P.C.C.A. di Novaledo, è quindi uno strumento pianificatorio che persegue l'obiettivo principale di tutela ambientale e igienico-sanitaria, limitando le sorgenti di rumore e/o limitandone l'impatto.

5.8 IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

5.8.1 IL SISTEMA PRODUTTIVO

Il P.R.G. del Comune di Novaledo, individua un'unica zona produttiva: Novaledo Campi.



ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO

Il P.R.G. identifica alcune attività artigianali-commerciali locali, quali:




Figura 9 Attività agricolo-produttiva allevamento
(attività agricola locale)




Figura 10 Canile



Figura 11 Falegnameria
(attività produttiva locale)





Figura 12 Azienda agricola (attività agricola locale)

ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO



Nel P.C.C.A. del Comune di Novaledo, l'area produttiva più significativa (l'area produttiva di Novaledo Campi, a ciclo continuo con attività in funzione 24) è stata zonizzata acusticamente in classe acustica VI; l'attività “Morelli food service” è stata zonizzata acusticamente in classe acustica V, in quanto situata in fascia di rispetto acustico della zona produttiva in classe acustica VI; le altre zone produttive sono state zonizzate in classe acustica IV.

5.8.2 EFFETTI DELLE SCELTE DEL PCCA


Le aree produttive, sono un elemento fondamentale per lo sviluppo economico delle comunità e devono convivere all'interno del tessuto urbano comunale. Sovente, le attività produttive sono fonte di disturbo della comunità (disturbo di tipo visivo, olfattivo e acustico). Per questo motivo, risulta fondamentale, localizzare correttamente queste realtà, al fine di poter permettere una “pacifica” convivenza tra esigenza produttiva e diritto alla quiete.

Nel P.C.C.A. di Novaledo, le aree artigianali-commerciali locali, sono state zonizzate acusticamente in classe IV prevedendo in alcuni casi una fascia di transizione in classe acustica III di circa 50 metri. L'unica area zonizzata in classe acustica V è la ditta “*Morelli food service*” in quanto si trova in fascia di rispetto della zona produttiva zonizzata acusticamente in classe VI. L'area produttiva principale del Comune di Novaledo denominata “*Novaledo Campi*”, è stata zonizzata in classe acustica VI, prevedendo due fasce di transizione, fascia classe V e IV, ciascuna di circa 50 metri.

Ad esclusione dell'area produttiva “*Novaledo Campi*”, il Comune di Novaledo, ha scelto di zonizzare acusticamente le altre aree produttive in classe acustica IV; tale scelta risulta essere di tipo “cautelativo” in quanto tale classe, risulta la più bassa per la classificazione di aree produttive e artigianali.

5.8.3 LE INFRASTRUTTURE STRADALI

Per quanto concerne l'impatto delle infrastrutture stradali, si ha:



La strada a maggior flusso veicolare è la S.S.47 bis con una media di circa 19.000 veicoli/giorno.


ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO

Dai dati ottenuti, risulta che il 38% degli edifici, è esterno alle fasce di pertinenza stradali. Il 42% degli edifici ricade in fascia di tipo B B. Il 18% in Fascia B A e il 2% in fascia D.

Le infrastrutture di trasporto identificate e zonizzate nel Piano Acustico Stradale (Tavola allegata al P.C.C.A.), sono infrastrutture esistenti e gestite da un gestore terzo. La gestione di queste infrastrutture (compresa la problematica legata al rumore) è quindi di competenza della Provincia Autonoma di Trento. Il Comune quindi, assegna solamente le fasce di pertinenza. Il Comune può eventualmente segnalare eventuali conflitti o incongruità, così da far avviare al Gestore dell'infrastruttura, una procedura di risanamento (mediante l'installazione di barriere fonoassorbenti o, nell'impossibilità di risanare il problema con tali le protezioni, progettando una nuova variante).

5.8.4 LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Per quanto concerne l'impatto delle infrastrutture ferroviarie, si ha:



Dai dati ottenuti, risulta che l'86% degli edifici, è esterno alle fasce di pertinenza ferroviarie. L'11% degli edifici ricade in fascia di tipo B. Anche in questo caso, la gestione di queste infrastrutture (compresa la problematica legata al rumore) è di competenza della Provincia Autonoma di Trento. Il Comune quindi, assegna solamente le fasce di pertinenza. Il Comune può eventualmente segnalare eventuali conflitti o incongruità, così da far avviare al Gestore dell'infrastruttura, una procedura di risanamento (mediante l'installazione di barriere fonoassorbenti o, nell'impossibilità di risanare il problema con tali le protezioni, progettando una nuova variante).

6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL P.C.C.A.

6.1 ANALISI CARATTERISTICHE

- **In quale misura il P.C.C.A stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:**

La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di un'attenta analisi urbanistica del territorio stesso tramite lo studio del PRG vigente. L'obiettivo della classificazione acustica del territorio, è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

La classificazione acustica, quindi, integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica costituisce quindi un fondamentale riferimento per attivare una efficace politica di programmazione, controllo e pianificazione del fattore rumore a diversi livelli progettuali (urbanistici, pianificazioni attuative, singoli permessi di costruire).

- **In quale misura il P.C.C.A. influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:**

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica si configura come uno strumento “settoriale” predisposto in coerenza con lo strumento urbanistico generale vigente (PRG). Sia la legislazione Nazionale che quella Provinciale, prevedono che i Comuni procedano alla classificazione acustica, avendo riguardo di classificare in funzione della destinazione d'uso urbanistico.

Ciò ha determinato, uno studio attento delle previsioni di programmazione territoriale derivanti dal Piano Regolatore Generale al fine di legare la programmazione urbanistica a quella acustica.

Affinché queste due tipologie di pianificazione, non risultino l'una subordinata all'altra, vi è la necessità che l'approccio alla redazione del Piano di Classificazione Acustica **non preveda una mera corrispondenza tra usi urbanistici consentiti e classi acustiche assegnate alle rispettive zone del territorio**. Le varie destinazioni d'uso urbanistiche, infatti, devono essere valutate anche in funzione della reale destinazione d'uso. In questo modo è possibile verificare le ripercussioni di tipo acustico delle scelte urbanistiche, ottenendo al contempo l'immediata possibilità di

ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO

valutare la sostenibilità delle scelte fatte. Infatti, la classificazione acustica, non si prefigura come un’attività di mera assegnazione di “valori *limite*” per il rumore alle diverse aree individuate, ma si configura come un importante strumento capace di dialogare dinamicamente con la pianificazione urbanistica.

- **La pertinenza del P.C.C.A. per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale;**

In ambito nazionale risulta tuttora necessario assicurare la piena integrazione tra le disposizioni della Direttiva 2002/49/CE e quelle introdotte dal sistema legislativo nazionale, mediante la definizione di criteri di armonizzazione, cogliendo tale occasione per garantire la congruenza tra le prescrizioni appartenenti alle differenti strutture legislative.

A tal proposito è opportuno evidenziare che oltre all’assenza della trattazione organica della disciplina legislativa del settore, permangono i principali elementi di criticità tra i quali il mancato completamento dei decreti di attuazione previsti dalla Legge quadro n. 447/1995. Occorre comunque registrare un costante e graduale incremento negli anni relativo all’approvazione dei Piani comunali di classificazione acustica.

Il Piano è coerente con le politiche ambientali del Comune, in quanto conferma gli obiettivi della tutela dei valori ambientali e naturali propri, in continuità con le scelte e gli obiettivi già enunciati ed effettuati nel PRG.

La possibile convivenza di ambiti produttivi e ambiti destinati alla residenza.

Come già precedentemente illustrato, la finalità del Piano è quella di migliorare la qualità acustica delle aree, in coerenza con le tipologie e con le destinazioni d’uso delle stesse. Essa si configura così come uno strumento che definisce un quadro di riferimento per l’approvazione e l’autorizzazione di piani o progetti. Pur interessando anche zone sensibili dal punto di vista ambientale, la classificazione acustica non configura potenziali rischi di peggioramento delle condizioni ambientali di tali aree, ma rappresenta uno strumento attivo di tutela e gestione ambientale, mirando a preservare e ricostituire condizioni di clima acustico adeguate all’uso del territorio.

Risulta pertanto significativamente positivo che il Piano mantenga in classe I le aree in cui la quiete è concretamente un elemento essenziale di fruizione come le scuole, gli ospedali, le case di cura e le aree boscate; zonizzi in classe II la maggior parte delle aree residenziali; Mantenga un livello contenuto (classe IV, V e VI) delle aree artigianali e produttive del territorio comunale.

In tal senso il Piano Comunale di Classificazione Acustica è uno strumento essenziale per

ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO

garantire lo sviluppo del territorio compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

- **Problemi ambientali pertinenti P.C.C.A.;**

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è stato elaborato in coerenza con quanto previsto dal vigente P.R.G. al fine di determinare rispondenza fra i due strumenti di pianificazione, con l’obiettivo di indirizzare lo sviluppo della città verso il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico.

Riguardo alla pertinenza del Piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, si sottolinea che la zonizzazione acustica ha come finalità l’integrazione tra questioni ambientali e previsioni urbanistiche per la tutela dell’ambiente urbano ed extraurbano dall’inquinamento acustico.

In merito ai problemi ambientali pertinenti al piano, nel presente Rapporto si sostiene che la redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica non comporta problemi ambientali per il territorio di riferimento, ma, al contrario, è uno strumento di pianificazione settoriale **utile a migliorare l’aspetto relativo all’inquinamento acustico nel territorio**, indirizzando la pianificazione territoriale e lo sviluppo edificatorio verso criteri di tutela della popolazione dal rumore e verso il rispetto dei limiti normativi relativamente ai valori di rumore.

- **La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente.**

Il Piano interviene sull’intero territorio comunale, stabilendo una dettagliata classificazione delle aree. La zonizzazione ha riconosciuto l’effettiva destinazione delle aree assegnando alle stesse la corrispondente classe acustica, ponendosi l’obiettivo di salvaguardare le diverse vocazioni all’interno del territorio a partire dall’assegnazione delle classi più “basse” per i siti più sensibili, fino ad arrivare alla classe più rumorosa all’interno delle zone produttive. Il Piano quindi non introduce effetti impattanti su aree potenzialmente vulnerabili ma, viceversa, individua un corretto assetto della zonizzazione e stabilisce azioni di contenimento del clima acustico.

6.2 CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI

Nel quadro normativo delineato dalla Legge 447/95 e s.m. e i. la classificazione in zone acustiche e omogenee, risulta essere un atto tecnico politico complesso e con rilevanti implicazioni. Infatti essa disciplina l'uso del territorio tenendo conto del parametro ambientale connesso con l'impatto acustico delle attività svolte; di tale parametro devono tenere conto gli strumenti urbanistici (PRG in particolare). Obiettivi principali di tale attività di governo del territorio, è quello di renderlo meno vulnerabile ai fattori di rumorosità ambientale, mediante la prevenzione del deterioramento delle zone non inquinate, con particolare riguardo alle nuove aree di urbanizzazione, ed il risanamento delle zone ad elevato inquinamento acustico.

Di conseguenza il Piano ha impatti positivi sia sull'ambiente, sia sul sistema umano in quanto il PCCA è stato concepito per tutelare le zone del territorio sensibili al rumore, disciplinando e limitando le emissioni acustiche. Come si può evincere dalla rappresentazione della matrice di seguito riportata, il Piano di classificazione acustica, non apporta effetti significativi alle componenti ambientali e umane del territorio interessato dalla pianificazione, in particolare:

COMPONENTE	CARATTERISTICHE	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
AMBIENTE IDRICO	<i>Effetto</i>	/	<i>Nessun effetto</i>	-
	<i>Probabilità</i>	/	<i>Non pertinente</i>	
	<i>Durata</i>	/	<i>Non pertinente</i>	
	<i>Frequenza</i>	/	<i>Non pertinente</i>	
	<i>Reversibilità</i>	/	<i>Non pertinente</i>	
	<i>Cumulativo</i>	/	<i>Non pertinente</i>	
	<i>Estensione</i>	/	<i>Non pertinente</i>	
	<i>Effetti strategici</i>	/	<i>Non pertinente</i>	
	<i>Vulnerabilità</i>	/	<i>Non pertinente</i>	
ATMOSFERA	<i>Effetto</i>	Positivo	<i>Interventi di riduzione del rumore, spesso comportano maggior efficienza e una riduzione delle emissioni</i>	POSITIVO
	<i>Probabilità</i>	Bassa	<i>Effetti indiretti</i>	
	<i>Durata</i>	Lungo termine	<i>Per tutta la durata del PCCA</i>	
	<i>Frequenza</i>	Continuo	<i>Per tutta la durata del PCCA</i>	
	<i>Reversibilità</i>	Stabile	<i>Anni - vigore PCCA</i>	
	<i>Cumulativo</i>	Si	<i>Con altri provvedimenti di carattere ambientale</i>	
	<i>Estensione</i>	Locale	<i>Territorio comunale</i>	
	<i>Effetti strategici</i>	No	<i>Territorio comunale</i>	
	<i>Vulnerabilità</i>	No	<i>Nessuna vulnerabilità</i>	

ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO

COMPONENTE	CARATTERISTICHE	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
<i>SUOLO E SOTTOSUOLO</i>	<i>Effetto</i>	/	Nessun effetto	<i>-</i>
	<i>Probabilità</i>	/	Non pertinente	
	<i>Durata</i>	/	Non pertinente	
	<i>Frequenza</i>	/	Non pertinente	
	<i>Reversibilità</i>	/	Non pertinente	
	<i>Cumulativo</i>	/	Non pertinente	
	<i>Estensione</i>	/	Non pertinente	
	<i>Effetti strategici</i>	/	Non pertinente	
	<i>Vulnerabilità</i>	/	Non pertinente	
	<i>Effetto</i>	Positivo	Zone rurali e aree a bosco classificate in Classe Acustica I: Tutela della fauna selvatica	
<i>ECOSISTEMI, FLORA E FAUNA</i>	<i>Probabilità</i>	Alta	Effetti diretti	<i>POSITIVO</i>
	<i>Durata</i>	Lungo Termine	Per tutta la durata del PCCA	
	<i>Frequenza</i>	Continuo	Per tutta la durata del PCCA	
	<i>Reversibilità</i>	Stabile	Per tutta la durata del PCCA	
	<i>Cumulativo</i>	Si	Con altri provvedimenti di carattere ambientale e di tutela	
	<i>Estensione</i>	Strategica	Territorio comunale	
	<i>Effetti strategici</i>	Si	Coerenza con piani limitrofi	
	<i>Vulnerabilità</i>	No	Nessuna vulnerabilità	
	<i>Effetto</i>	Positivo	La distanza tra le aree protette e il confine comunale, non porta ne effetti positivi, ne negativi	
	<i>Probabilità</i>	Alta	Non pertinente	
<i>ASPETTI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI</i>	<i>Durata</i>	Lungo Termine	Non pertinente	<i>-</i>
	<i>Frequenza</i>	Continuo	Non pertinente	
	<i>Reversibilità</i>	Stabile	Non pertinente	
	<i>Cumulativo</i>	Si	Non pertinente	
	<i>Estensione</i>	Strategica	Non pertinente	
	<i>Effetti strategici</i>	Si	Non pertinente	
	<i>Vulnerabilità</i>	No	Non pertinente	
	<i>Effetto</i>	Positivo	Maggior parte degli edifici residenziali del territorio Comunale, zonizzati acusticamente in classe II: Prevenzione nell'ambito della tutela ambientale e igienico-sanitaria	
	<i>Probabilità</i>	Alta	Effetti diretti	
	<i>Durata</i>	Lungo Termine	Per tutta la durata del PCCA	
<i>SALUTE PUBBLICA</i>	<i>Frequenza</i>	Continuo	Per tutta la durata del PCCA	<i>POSITIVO</i>
	<i>Reversibilità</i>	Stabile	Per tutta la durata del PCCA	
	<i>Cumulativo</i>	Si	Con altri provvedimenti di carattere ambientale e di tutela	
	<i>Estensione</i>	Locale	Territorio comunale	
	<i>Effetti strategici</i>	No	Territorio comunale	
	<i>Vulnerabilità</i>	No	Nessuna vulnerabilità	
	<i>Effetto</i>	Positivo	Maggior parte degli edifici residenziali del territorio Comunale, zonizzati acusticamente in classe II: Prevenzione nell'ambito della tutela ambientale e igienico-sanitaria	
	<i>Probabilità</i>	Alta	Effetti diretti	
	<i>Durata</i>	Lungo Termine	Per tutta la durata del PCCA	
	<i>Frequenza</i>	Continuo	Per tutta la durata del PCCA	

ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PCCA COMUNE NOVALEDO

COMPONENTE	CARATTERISTICHE	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
AGENTI FISICI RUMORE	Effetto	Positivo	PCCA tutelante: definisce regole e limiti da rispettare a tutela dei ricettori (edifici residenziali) e obiettivi sensibili (scuole) (molte aree artigianali zonizzate acusticamente in classe IV)	POSITIVO
	Probabilità	Alta	Effetti diretti	
	Durata	Lungo Termine	Per tutta la durata del PCCA	
	Frequenza	Continuo	Per tutta la durata del PCCA	
	Reversibilità	Stabile	Per tutta la durata del PCCA	
	Cumulativo	Si	Con altri provvedimenti di carattere ambientale e di tutela	
	Estensione	Locale	Territorio comunale	
	Effetti strategici	No	Territorio comunale	
	Vulnerabilità	No	Nessuna vulnerabilità	
SISTEMA INFRASTRUTTURALE	Effetto	Positivo	Regolamenta le infrastrutture (produttive e di trasporto) e permette un loro sviluppo, in armonia con gli edifici residenziali presenti	POSITIVO
	Probabilità	Alta	Effetti diretti	
	Durata	Lungo Termine	Per tutta la durata del PCCA	
	Frequenza	Continuo	Per tutta la durata del PCCA	
	Reversibilità	Stabile	Per tutta la durata del PCCA	
	Cumulativo	No		
	Estensione	Locale	Territorio comunale	
	Effetti strategici	No	Territorio comunale	
	Vulnerabilità	No	Nessuna vulnerabilità	

7 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

La classificazione acustica, considerata un piano di settore, è uno strumento di pianificazione che deve essere coordinato con gli strumenti urbanistici e coinvolge direttamente gli interessi dei cittadini, per questo la proposta di classificazione acustica deve essere portata a conoscenza degli enti coinvolti e di tutti i cittadini, prima della sua approvazione in Consiglio comunale.

L'attività di consultazione e di partecipazione consente di creare una dinamica democratica e condivisa sulle scelte più generali di gestione del territorio e sulle politiche della città. La partecipazione è da considerarsi non solo come mera applicazione di una norma ma anche, e soprattutto, come opportunità di crescita di una coscienza e consapevolezza dei processi di pianificazione da parte degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio. Gli strumenti di informazione e comunicazione che si intendono adottare sono i seguenti:

- Pubblicazione, per un periodo di almeno 30 giorni, sul sito del Comune di Novaledo della proposta di classificazione acustica prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale, al fine di favorire eventuali osservazioni da parte dei cittadini.

Verranno inoltre contattati i Comuni confinanti al fine di verificare la compatibilità delle scelte di classificazione acustica effettuate per le aree di confine.

8 CONCLUSIONI

Per tutto quanto esposto nei precedenti capitoli, si ritiene quindi ragionevole affermare che, per effetto delle previsioni del Piano Comunale di Classificazione Acustica:

- Il PCCA presenta caratteristiche compatibili con gli elementi identificati nel punto 1 dell'Allegato II, in quanto:
 - È un quadro di riferimento positivo per progetti e attività, fornendo indicazioni che obbligano l'applicazione di pratiche di "buona progettazione" a basso impatto acustico;
 - Influenza positivamente il P.R.G., fornendo regole di per uno sviluppo armonioso delle attività produttive nel contesto del territorio comunale;
 - Favorisce lo sviluppo sostenibile, contenendo l'inquinamento acustico;
 - Norma l'inquinamento acustico, impedendo la formazione di problematiche ambientali;
 - Il P.C.C.A. è l'applicazione concreta del programma di attuazione della normativa comunitaria;
- Il PCCA ha effetti positivi sulle componenti ambientali analizzate;
- Non vengono introdotti, negli esistenti atti di pianificazione, fattori ai quali possa essere attribuita la valenza di alterare ed incidere negativamente sulle aree protette (S.I.C., ZPS, biotopi o aree boscate) presenti nei Comuni limitrofi;

Sulla scorta dei contenuti del presente documento e verificate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., ai sensi dell'articolo 11 della Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, si ritiene che non sia necessario sottoporre il P.C.C.A. a Valutazione Ambientale Strategica.

8.1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE


Non essendo state individuate nel P.C.C.A. criticità o conflitti, non si ritiene necessario prevedere interventi di mitigazione o compensazione.

8.2 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Non essendo state individuate nel P.C.C.A. criticità o conflitti, e non essendo pervenute al Comune, segnalazioni connesse al disturbo da rumore da parte dei cittadini residenti, non si ritiene necessario prevedere interventi di monitoraggio ambientale.

9 RIFERIMENTI PROGETTUALI E BIBLIOGRAFICI

- **REGOLAMENTO VAS 1488788243** - Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (B.U. 5 dicembre 2006, n. 49), PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. 2006
- **LINEE GUIDA per la predisposizione o l'aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.)** - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali, Settembre 2015;
- **Classificazione acustica - Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica**, SERVIZIO AMBIENTE - approvazione Consiglio Comunale delibera n. 130 del 11 dicembre 2012
- **Piano Comunale di Classificazione Acustica - RAPPORTO PRELIMINARE per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. (D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.)** PCCA Udine, eAmbiente s.r.l.,





Comune di
NOVALEDO

TAVOLA N.2 – FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Versione 01 dd 30.06.2022

**PIANO COMUNALE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(P.C.C.A.)**

Legge 447/95 s.m.i. – D.P.C.M. 14/11/1997 – D.G.P. n. 14002/1998– D.G.P. n. 390/2000

Approvato in prima adozione con delibera del Consiglio Comunale
numero 23 del 29.06.2021

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. del

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
n. del , Supplemento n.

SCALA 1:11.000

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
C - extraurbana secondaria	C(b) (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	C2 (Strade in progetto)	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento	D(b) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	E (Strade Comunali)	30	50	40	65	55
F - locale	F (Strade Comunali)	30	50	40	65	55

Ing. I. Michele Morandini - Tecnico competente in acustica P. Iva 02349250221
Via Xicco Polentone n.17 38056 Levico Terme (Tn) M+393471813203 F+391782744624
mail ing.michelemorandini@gmail.com pec michele.morandini@ingpec.eu

Timbro e Firma

* per le scuole (istruzione) vale il solo limite diurno (identificate con colore viola); Ospedali case di cura e di riposo identificate con colore rosso.



Comune di
NOVALEDO

**TAVOLA N.3 – FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE**

Versione 01 dd 30.06.2022

**PIANO COMUNALE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(P.C.C.A.)**

Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – D.G.P. n. 14002/1998 – D.G.P. n. 390/2000

Adottato con delibera del Consiglio Comunale
n. _____ del _____

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. _____ del _____

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
n. _____ del _____, Supplemento n. _____

SCALA 1:18.000

Tipo di ferrovia	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
velocità di progetto inferiore ai 200 km/h	100 (fascia A) 150 (fascia B)	50	40	70	60
				65	55

Ing. I. Michele Morandini - Tecnico competente in acustica P. Iva 02349250221
VIA Xicco Polentone 17 38056 Levico T. (Tn) M +393471813203 F +391782744624
mail ing.michelemorandini@gmail.com pec michele.morandini@ingpec.eu

Timbro e Firma

* per le scuole (istruzione) vale il solo limite diurno (identificate con colore viola); Ospedali case di cura e di riposo identificate con colore rosso.



Firmato digitalmente da:

MORANDINI MICHELE

Firmato il 15/05/2024 10:31

Seriale Certificato: 745955

Valido dal 21/09/2021 al 21/09/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Risposte al PARERE Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore qualità ambientale - Via Mantova, 16 – 38122 Trento, Numero di protocollo: S305/2023/17.4-2020-314/U450/LuM-dq (F947-0003482-07/09/2023 A) con il seguente oggetto: *articolo 6, comma 1, lettera a), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Classificazione Acustica del territorio comunale – approvata in prima adozione. Comune di Novaledo.*

1. OSSERVAZIONE PAT: In contrasto con le predette Linee guida provinciali, la Classificazione Acustica annovera la presenza delle c.d. "micro-aree", ossia di quelle aree con una superficie inferiore a 12.000 mq per le quali è stata attribuita una classe diversa da quella delle aree limitrofe. In tali casi, che interessano quasi esclusivamente la Classe IV – Aree di intensa attività umana, è utile procedere ad un loro processo di omogeneizzazione, eventualmente ponderato con le caratteristiche degli insediamenti delle aree adiacenti.

RISPOSTA: La presenza e l'inserimento di micro aree, riguarda essenzialmente le aree produttive-artigianali appartenenti alla classe acustica IV. Tali aree, vengono "evidenziate" all'interno del PCCA, con lo scopo principale di identificare le attività produttivi che potenzialmente possono arrecare disturbo. Anche se in contrasto con quanto previsto dalle linee guida della provincia, l'identificazione di queste aree ha lo scopo di agevolare la PA nella lettura del PCCA, evitando accostamenti potenzialmente problematici tra aree residenziali e aree produttive (come avviene nell'identificazione degli obiettivi sensibili). La scelta di identificare queste aree ha quindi lo scopo di migliorare la lettura del PCCA anche ai "non addetti ai lavori". Non si ritiene quindi necessario modificare il PCCA. Non verranno quindi apportate modifiche al PCCA proposto.

2. OSSERVAZIONE PAT: Le aree con più elevata densità abitativa e con presenza di piccole attività del centro storico apparirebbe più opportuna l'attribuzione della Classe III – Aree di tipo misto, invece che la Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, anche in virtù del fatto che alcune di tali aree sono collocate a ridosso di infrastrutture stradale (SS 47 e SP 228) il cui contributo al di fuori delle rispettive fasce di pertinenza acustica concorre alla definizione del valore limite di immissione. Ciò potrebbe indurre a riconoscere dei superi a carico del gestore di tali infrastrutture che rischierebbero di far gravare di eccessivi oneri il risanamento acustico previsto all'interno dei rispettivi Piani d'Azione (ex art. 4, D.Lgs. 194/05) e quelli di contenimento e abbattimento del rumore (ex art. 2, D.M. 29/11/00).


RISPOSTA: I centri abitati presenti nel comune di Novaledo, non possiedono attività commerciali tali da dover ritenere necessario applicare una classe acustica III. Il centro storico di Trento, ad esempio, è stato zonizzato acusticamente in classe III; le attività commerciali presenti nel centro storico di Trento, hanno dimensioni, afflussi e impianti tecnologici (elettroacustici, UTA e quant'altro) non paragonabili a quelli potenzialmente presenti nel Comune di Novaledo. Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, la normativa prevede delle opportune fasce di pertinenza stradali stabilite dal DPR 142 2004 specifiche per le sorgenti mobili. Non si ritiene necessario dover modificare la classe acustica al di fuori delle fasce di pertinenza in quanto porterebbe ad una classificazione eccessiva di aree rurali o esclusivamente residenziali (attualmente zonizzate in classe acustica II), dovendole classificare in classe acustica III o IV. Non si ritiene quindi necessario modificare il PCCA.

3. OSSERVAZIONE PAT: La classificazione della strada compete al gestore dell'infrastruttura da cui deriva l'attribuzione delle relative fasce di pertinenza acustica ed i valori limiti di immissione di cui alla Tabella 2, del d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. Stando a quanto indicato nella relazione tecnica che accompagna gli elaborati cartografici, invece, tale attribuzione è stata compiuta dall'estensore dell'elaborato anche per la rete infrastrutturale provinciale (SP 228 e SS 47). Ciò potrebbe indurre delle discrepanze indotte da una differente attribuzione del tipo di strada che arrischierebbe di innescare diversi riferimenti nell'ambito dei relativi controlli. Per questa ragione, pare utile voler dapprima interpellare direttamente il gestore delle infrastrutture provinciali (Servizio Gestione

Strade della PAT) tramite il quale ricevere formale indicazione della tipologia delle strade presenti sul territorio comunale e sulla scorta della quale procedere alla loro raffigurazione all'interno degli elaborati cartografici (Tavola n. 2).

RISPOSTA: Il d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 fornisce chiare e specifiche indicazioni sulla classificazione stradale. Onde evitare potenziali fraintendimenti, il Comune, invierà una richiesta di parere alla PA per evidenziare eventuali discrepanze tra quanto stabilito dal PCCA e la rete stradale esistente.

- OSSERVAZIONE PAT: L'edificio "ex stazione" della ferrovia della Valsugana (tratta Trento-Venezia), recentemente convertito ad esclusivo uso residenziale (come da foto sotto riportata), è stato incluso nella Classe VI – Aree esclusivamente industriali all'interno della quale, ai sensi della Tabella A, del menzionato d.P.C.M. del '97, non è contemplata alcuna presenza di insediamenti abitativi, mentre il P.R.G. attribuisce una destinazione diversa da quella produttiva. A fronte di tale manifesta discordanza, sia per natura di utilizzo sia per collocazione urbanistica, è conseguente una sua riclassificazione, almeno appartenente alla Classe V – Aree prevalentemente industriali o inferiore, così come peraltro è stato riconosciuto alla vicina area commerciale nella quale è insediata la Ditta Morelli Food Service.



RISPOSTA: L'edificio "ex stazione" della ferrovia della Valsugana, si trova a poche decine di metri dall'area produttiva classificata in classe acustica VI. L'area su cui è presente l'edificio, è stata omogeneizzata tenendo conto dei limiti fisici quali la ferrovia e la strada. Data la posizione dell'edificio, a ridosso dell'attività produttiva, si propone di applicare un'unica classe acustica. Si deve inoltre tener presente, che l'edificio si trova a pochi metri dalla linea ferroviaria della Valsugana (non sono presenti protezioni) e sul PRG risulta zonizzato come "area ferroviaria".

- OSSERVAZIONE: Nel Regolamento acustico (ex art. 6, c. 1, lett. e), L.447/95), posto a corredo della Classificazione Acustica, è stato inteso riconoscere delle specifiche soglie limite al rumore per le attività di cantiere e per le manifestazioni, entrambe ricomprese fra le c.d. "attività temporanee", per le quali la normativa nazionale (ex art. 6, c. 1, lett. h), L.447/95) e quella provinciale (ex art. 11, c. 2, d.P.G.P. 38-110/Leg./26/11/98) prevede di poter essere autorizzate anche in deroga ai valori limite di rumore richiamati dall'art. 60, della L.P. n. 10 del 11 settembre 1998. La scelta di vincolare l'esercizio di tali attività anche a dei limiti al rumore presuppone il fatto che questo Comune disponga di idoneo personale e adeguata apparecchiatura fonometrica mediante i quali operare l'attività di vigilanza e controllo (ex art. 14, L.447/95). In assenza di tali imprescindibili requisiti, pare utile voler affidare alla forma regolamentare indicazioni di carattere generale, limitate a specifiche fasce orarie e procedure tecnico-organizzative. Ciò per favorire una facile applicazione del Regolamento sia da parte dei soggetti nei cui confronti pende tale limitazione, sia per gli Organi preposti all'attività di controllo. Inoltre, al regolamento, depurato dei refusi di "errore" inclusi nell'art. 23, c. 1, risulta utile voler rimuovere i richiami agli adempimenti già disciplinati dalla

normativa provinciale e nazionale. Ciò al fine di evitare che eventuali futuri sopraggiunte modifiche a tali disposti di rango superiore possano innescare una contrapposizione con il regolamento locale.

RISPOSTA: Il Comune, per semplificare l'applicazione del regolamento, ha deciso di eliminare i limiti acustici di facciata proposti nel regolamento. I refusi "errore" verranno eliminati e verrà eliminato anche eventuali richiami normativi.